SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 159

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 26 giugno 1998, n. **168/E.**

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. (O.N.L.U.S.).

98A5948

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 marzo 1998. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

98A6003

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Campagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Campagna (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, nonché dal sindaco, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Campagna (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale De Lorenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Campagna (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da tredici componenti il corpo consiliare in data 28 maggio 1998.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Anche il sindaco, in data 27 maggio 1998, ha rassegnato le dimissioni dalla carica.

Il prefetto di Salerno, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1639.13.4.Gab. del 28 maggio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Campagna (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale De Lorenzo.

Roma, 23 giugno 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A6094

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 3 luglio 1998.

Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Guinea Bissau dei cittadini italiani colà residenti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

E

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'insorgere di una crisi politica e di un conseguente stato di generale insicurezza in Guinea Bissau, sia venuta a determinarsi una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare, a decorrere dal 7 giugno 1998;

Considerate le comunicazioni a tal riguardo pervenute dall'Ambasciata d'Italia in Dakar;

Visto l'art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Guinea Bissau dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 7 giugno 1998.

Roma, 3 luglio 1998

Il direttore generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli affari esteri
FERRARIN

Il direttore generale dei servizi civili del Ministero dell'interno
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro
DRAGHI

98A6095

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 30 aprile 1998.

Collocazione nella posizione di ausiliaria degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, art. 25;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, titolo IV;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165;

Ritenuto di dover provvedere a dare pubblicità al ruolo degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati in posizione di ausiliaria;

Decreta:

Articolo unico

Gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia collocati nella posizione di ausiliaria, sono nell'ordine di grado i seguenti:

1) Gabrielli Alfredo, generale di brigata, nato il 5 luglio 1938 a Roma in ausiliaria dal 1° luglio 1995 sede di servizio Roma;

2) Alessi Nicola, generale di brigata, nato il 7 giugno 1939 a Trieste in ausiliaria dal 18 settembre 1992 sede di servizio Roma;

3) Sibilio Angelo, generale di brigata, nato il 12 marzo 1942 a Livorno in ausiliaria dal 31 dicembre 1995 sede di servizio Parma;

4) Romano Salvatore, colonnello, nato il 5 marzo 1940 a Palermo in ausiliaria dal 18 settembre 1992 sede di servizio Roma;

5) Cotugno Franco, colonnello, nato il 1° settembre 1939 a Cosenza in ausiliaria dal 4 gennaio 1993 sede di servizio Bari;

6) Pinci Luigi, colonnello, nato il 22 ottobre 1941 Rocca Priora (Roma) in ausiliaria dal 18 settembre 1992 sede di servizio Roma;

7) Albano Antonio Paolo, colonnello, nato l'8 aprile 1941 a Gerace (Reggio Calabria) in ausiliaria dal 19 settembre 1992 sede di servizio Catanzaro;

8) Limongelli Pasquale, colonnello, nato l'11 settembre 1936 a Canosa di Puglia (Bari) in ausiliaria dal 1° gennaio 1992 sede di servizio Roma;

9) Pascone Lionello, colonnello, nato il 30 agosto 1950 a Roma in ausiliaria dal 5 gennaio 1996 sede di servizio Roma;

10) Russo Francesco, colonnello, nato il 7 febbraio 1951 a Contursi (Salerno) in ausiliaria dal 30 dicembre 1994 sede di servizio Roma;

11) Mariano Giuseppe, colonnello, nato l'8 maggio 1955 a Roma in ausiliaria dall'8 gennaio 1996 sede di servizio Roma;

12) Mastrocola Carmine, colonnello, nato il 18 aprile 1949 a Casalduni (Benevento) in ausiliaria dal 31 dicembre 1993 sede di servizio Padova;

13) Cutugno Giuseppe, colonnello, nato il 31 agosto 1950 a Ancona in ausiliaria dal 1° gennaio 1996 sede di servizio Ancona;

14) Sebastianelli Franco, colonnello, nato il 4 maggio 1940 a Genazzano (Roma) in ausiliaria dal 1° gennaio 1996 sede di servizio Roma;

15) Carcangiu Leonardo, ten. colonnello, nato il 21 gennaio 1937 a Serramanna (Cagliari) in ausiliaria dal 1° gennaio 1993 sede di servizio Cagliari;

16) Mignone Domenico, ten. colonnello, nato il 20 ottobre 1937 a Napoli in ausiliaria dal 1° gennaio 1993 sede di servizio Roma;

17) Puggioni Francesco, ten. colonnello, nato il 25 agosto 1947 a Torralba (Sassari) in ausiliaria dal 15 settembre 1995 sede di servizio Cagliari.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria per la annotazione.

Roma, 30 aprile 1998

p. *Il Ministro:* AYALA

98A6097

DECRETO 30 giugno 1998.

Rettifica al decreto ministeriale 30 luglio 1997 concernente la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e 5 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, sulla revisione decennale della tabella notarile che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio della Repubblica;

Visto il decreto del 30 luglio 1997, che approva l'ultima revisione della tabella notarile pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1997, n. 229;

Decreta:

La tabella che determina il numero e la residenza dei notai sul territorio nazionale approvata con decreto ministeriale del 30 luglio 1997 è così rettificata: nella colonna «comuni di residenza dei notai» dei «distretti notarili riuniti di Milano, Busto Arsizio, Monza e Varese con capoluogo in Milano», al numero 2 leggasi: «Agrate Brianza» e non «Agrate».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il Ministro: FLICK

98A6098

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate per il Piemonte, in Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerata la necessità di procedere alla disinfestazione dei locali in cui è sita la direzione regionale delle entrate per il Piemonte il giorno 11 giugno 1998;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici della direzione regionale delle entrate per il Piemonte con sede in Torino è accertato nel giorno 11 giugno 1998, dalle ore 14 alle ore 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 giugno 1998

Il direttore: ORSI

98A6017

DECRETO 16 giugno 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone nel giorno 12 giugno 1998;

ufficio delle entrate di Trapani, sezione staccata di Pantelleria dell'ufficio delle entrate di Trapani e commissione tributaria provinciale di Trapani nel giorno 13 giugno 1998;

Tenuto conto del mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 13 giugno 1998 per disinfestazione dei locali di via Imperatore Federico n. 70;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/udg - del Direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Corleone nel giorno 12 giugno 1998;

ufficio delle entrate di Trapani, sezione staccata di Pantelleria dell'ufficio delle entrate di Trapani, commissione tributaria provinciale di Trapani e direzione regionale delle entrate per la Sicilia nel giorno 13 giugno 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 giugno 1998

Il direttore: IGNIZIO

98A6018

DECRETO 3 luglio 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania, Aversa e Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione degli uffici delle entrate di Aversa, Chiavari, Oristano e Tempio Pausania

1. Gli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania, Aversa e Oristano sono attivati, rispettivamente, il 14, il 15, il 16 e il 17 luglio 1998.

2. Contestualmente all'attivazione dei nuovi uffici sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate. Sono altresì soppressi, alla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Oristano, l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della direzione regionale delle entrate aventi sede in quella località.

3. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Chiavari, Tempio Pausania ed Aversa il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Genova, nonché gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari e Caserta, e le locali sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nelle circoscrizioni dei predetti uffici delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 3 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6019

DECRETO 6 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 11 maggio 1998, dovuto alla partecipazionie del personale in servizio ad un'assemblea sindacale;

Vista la relazione n. 40802/S.I./98 del 3 luglio 1998 del Servizio Ispettivo della direzione regionale delle entrate per la Lombardia, con cui si è accertato e confermato il mancato funzionamento dell'Ufficio per l'intero arco della giornata lavorativa;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobistico di Milano in data 11 maggio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 luglio 1998

p. *Il direttore regionale:* BISESTI

[illegible]

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 6.159.044.550 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto n. 010 del 24 maggio 1996 con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001262 del 17 aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle quinte rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno 1998, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Banca nazionale del Lavoro - Roma, per mutui concessi rispettivamente: 1) Univer-

sità di Palermo ed alle regioni 2) Toscana e 3) Umbria per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge 67/88;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 6.159.044.550 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1998 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
Banco di Sicilia	994.039.820
Monte dei Paschi di Siena	1.867.080.930
Banca nazionale del Lavoro	3.297.923.800
Totale . . .	6.159.044.550

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 6.159.044.550 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 6.159.044.550 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6020

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 25.780.306.700 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995 n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali — 30 giugno/31 dicembre — delle venti previste, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti bancari interessati;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001262 del 17 aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, il versamento degli importi corrispondenti alle settime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno 1998, da trasferire rispettivamente agli istituti mutuanti: 1) Banco di Sicilia - Palermo, 2) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 3) Cariplo - Milano, 4) Banco di Napoli - Napoli e 5) Banco Ambrosiano Veneto - Trieste, per mutui concessi alle regioni: 1) Sicilia, 2) Toscana, 3) alla «Fondazione Centro San Raffaele del Monte Tabor», 4) Puglia e 5) Friuli-Venezia Giulia,

per l'attuazione dei propri progetti, di cui all'art. 20 della legge 67/88 per un importo complessivo di L. 25.780.306.700;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 25.780.306.700 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1998 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
Banco di Sicilia	13.137.283.920
Monte dei Paschi di Siena	7.561.528.430
Cariplo	955.394.330
Banco di Napoli	1.055.313.860
Banco Ambrosiano	3.070.786.160
Totale ...	25.780.306.700

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 25.780.306.700 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 25.780.306.700 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6021

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 41.405.180.940 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti mutuanti: 1) Mediovenezie S.p.a. - Verona, 2) Banco di Sicilia - Palermo, 3) Monte dei Paschi di Siena - Siena, 4) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche - Roma, 5) IMI - Istituto mobiliare italiano - Roma, 6) Banca Carige - Cassa di risparmio di Imperia e di Genova - Genova; per mutui concessi alle regioni Veneto, Sicilia, Toscana, Piemonte, e agli istituti: «Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone)» e «G. Gaslini» di Genova, per i rispettivi progetti di interventi, di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001263 del 17 aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, in ordine ai summenzionati istituti bancari, il versamento degli importi per i successivi trasferimenti, a cura della stessa Cassa, quale nona rata, valuta 30 giugno 1998, ai sopracitati istituti mutuanti per un complessivo di L. 41.405.180.940;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 41.405.180.940 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati per rate di oneri di ammortamento mutui, valuta 30 giugno 1998 secondo lo schema di seguito indicato:

Istituti mutuanti	Importi (in lire)
1) Mediovenezie S.p.a.	13.499.384.140
2) Banco di Sicilia	6.861.956.960
3) Monte dei Paschi di Siena	16.726.486.540
4) Crediop	2.545.772.170
5) IMI	755.820.830
6) Carige	1.015.760.300
Totale ...	41.405.180.940

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 41.405.180.940 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 41.405.180.940 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, per i successivi trasferimenti agli istituti mutuanti interessati, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6022

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 1.134.304.270 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, si autorizza gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisiti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, a contrarre mutui decennali per un importo complessivo di lire 100 miliardi nell'anno 1992, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale - parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Viste le delibere CIPE del 30 dicembre 1992 e 13 luglio 1993 con le quali sono state ripartite - tra l'altro - le somme complessive di lire 75 miliardi e di lire 25 miliardi assegnate rispettivamente a favore degli I.Z.S. e degli I.R.C.C.S. per le finalità di cui al sopracitato comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991;

Visto il proprio decreto ministeriale 18 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 - serie generale - del 1° luglio 1993, con il quale sono state stabilite le procedure di accensione mutui e rimborso oneri di ammortamento e pre-ammortamento di cui al richiamato art. 4, comma 13, della legge n. 412/1991;

Viste le dichiarazioni di versamento degli istituti mutuanti: Efibanca - Roma e Banca delle Marche-Ancona, alle competenti Tesorerie dello Stato a favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II»;

Vista la quietanza della competente Tesoreria dello Stato comprovante il versamento a favore dell'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» effettuata da parte dell'istituto mutuante Banca delle Marche e la nota n. 004813 del 25 maggio 1998 comprovante il versamento effettuato dall'istituto mutuante Efibanca a favore dell'Istituto zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche, quali somme derivanti da

contratti di concessione mutui e le relative richieste di erogazione della prima rata semestrale delle venti previste e degli oneri di preammortamento, con scadenza 30 giugno 1998, avanzata dai summenzionati istituti mutuanti;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati: Efibanca - Roma) e Banca delle Marche-Ancona) per mutui concessi rispettivamente all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche e all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», la somma complessiva di L. 1.134.304.270 quali prime rate e oneri di preammortamento dovuti al 30 giugno 1998;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.134.304.270 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti mutuanti interessati secondo gli importi di seguito riportati, con valuta 30 giugno 1998:

Istituto	Importo	Valuta
Efibanca	296.707.660	30-6-1998
Banca delle Marche	837.596.610	30-6-1998
Totale ...	1.134.304.270	

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 1.134.304.270 a favore degli istituti mutuanti interessati, di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6027

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 615.940.900 a favore degli istituti mutuanti, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate, per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali — ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 — per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 012 del 6 maggio 1997 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore dell'istituto mutuante Crediop per mutuo concesso alla regione Molise, ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Vista la richiesta di versamento della terza rata semestrale con scadenza 30 giugno 1998, avanzata dal summenzionato istituto mutuante Crediop a favore della regione Molise;

Ritenuto di dover impegnare, a favore dell'istituto mutuante sopracitato, la somma complessiva di L. 615.940.900;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 615.940.900 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore dell'istituto Crediop-Roma valuta 30 giugno 1998.

Art. 2.

È autorizzato il versamento di L. 615.940.900 a favore dell'istituto mutuante, con valuta 30 giugno 1998, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6028

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 10.286.176.980 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli artt. 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto, in particolare, il comma 13 dell'art. 4 della legge n. 412/1991, con il quale, fra l'altro, le regioni a statuto ordinario sono autorizzate per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ad assumere mutui decennali, ad un tasso di interesse non superiore a quello massimo stabilito in applicazione dell'art. 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, per un importo complessivo di lire 1.500 miliardi, ai cui oneri d'ammortamento, si provvede con quota parte del Fondo sanitario nazionale, parte di conto capitale, allo scopo vincolata;

Visto il proprio decreto n. 009 del 24 maggio 1996 con il quale è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati, ai sensi del citato art. 4, comma 13 della legge n. 412/1991;

Viste le richieste di versamento della quinta rata, scadenza 30 giugno 1998, degli istituti mutuanti:

1) Interbanca - Milano; 2) Banco di Napoli - Napoli; 3) e 4) Banca regionale europea - Milano; 5) Credito fondiario e industriale - Roma; alle competenti Tesorerie dello Stato a favore di: 1) Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta - Torino; 2) Regione Puglia; 3) Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia - Brescia; 4) Ospedale Maggiore di Milano; 5) Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e Toscana - Roma.

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati la somma complessiva di L. 10.286.176.980;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 10.286.176.980 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato con valuta 30 giugno 1998:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Interbanca	Milano	204.799.480	30-6-1998
2) Banco di Napoli .	Napoli	9.028.028.890	30-6-1998
3) Banca regionale europea	Milano	212.744.500	30-6-1998
4) Banca regionale europea	Milano	693.926.900	30-6-1998
5) Credito fondiario e industriale	Roma	146.677.210	30-6-1998
Totale ...		10.286.176.980	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1998, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6029

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 48.468.707.570 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli artt. 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma 13;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale, è stata impegnata la prima rata semestrale delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi agli enti in esso indicati per le proprie esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, in sostituzione di quelle obsolete, ai sensi della legge n. 412/1991, art. 4, comma 13;

Viste le richieste di versamento della settima rata, scadenza 30 giugno 1998, avanzate dai seguenti interessati istituti mutuanti:

1) Medio credito fondiario centro Italia - Ancona; 2) Crediop - Roma; 3) Banco di Napoli - Napoli; 4) Crediop - Roma; 5) Cariplo - Milano; 6) Banca regionale europea - Milano; 7) Crediop - Roma; 8) Credito fondiario e industriale S.p.a. - Roma; 9) Banco di Sardegna - Sassari; 10) Cassa di Risparmio di Gorizia - Gorizia; 11) Cariplo - Milano; 12) Banca mediterranea - Potenza; e 13) IMI S.p.a. - Roma; per mutui concessi, rispettivamente, a favore delle regioni 1) Abruzzo; 2) Lazio; 3) Calabria; 4) Piemonte; e 5) Lombardia, nonché, 6) all'Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano, 7) Istituto per l'infanzia «Burlo Garofolo» - Trieste, 8) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova, 9) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari, 10) Centro riferimento oncologico di Aviano (PN), 11) Istituto Carlo Besta - Milano, 12) Istituto zooprofilattico della Puglia e Basilicata - Foggia, e 13) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di L. 48.468.707.570;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 48.468.707.570 è impegnata, per il 1998, per le finalità esposte in premessa, a favore degli istituti appresso riportati, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Mediocredito fondiario centro Italia	Ancona	2.934.838.510	30-6-1998
2) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	12.079.595.820	30-6-1998
3) Banco di Napoli S.p.a. - OO.PP.	Napoli	4.086.754.770	30-6-1998
4) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	8.983.469.300	30-6-1998
5) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	18.094.173.660	30-6-1998
6) Banca regionale europea S.p.a.	Milano	501.343.800	30-6-1998
7) Crediop: Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	296.029.660	30-6-1998
8) Credito fondiario e industriale	Roma	255.121.940	30-6-1998
9) Banco di Sardegna S.p.a.	Sassari	179.839.100	30-6-1998
10) Cassa di risparmio di Gorizia	Gorizia	215.577.120	30-6-1998
11) Cariplo - Cassa di risparmio delle provincie lombarde	Milano	235.482.330	30-6-1998
12) Banca mediterranea . .	Potenza	201.271.770	30-6-1998
13) IMI S.p.a.	Roma	405.209.790	30-6-1998
Totale . . .		48.468.707.570	

Art. 2.

È autorizzato il versamento a favore degli istituti mutuanti, con valuta 30 giugno 1998, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6030

DECRETO 11 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 62.291.378.390 a favore degli istituti mutuanti per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli artt. 50 e 51 - primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, valuta 30 giugno e 31 dicembre, a favore degli interessati istituti mutuanti:

1) Melior Consorzio, consorzio nazionale credito medio lungo termine - Roma; 2) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer) - Bologna; 3) Banca Carige, Cassa di risparmio di Genova e Imperia - Genova; 4) e 5) Mediovenezie banca S.p.a. - Verona (già Federalcasse Banca S.p.a. e Mediocredito delle Venezie S.p.a., 6) Banca Monte dei Paschi di Siena - Siena; 7) Banco di Napoli - Napoli; 8) Banca mediterranea - Potenza; 9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche, 10) Carisbo - Cassa di risparmio di Bologna (già Bimer); 11) e 12) Banca Carige - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, 13) Mediosud S.p.a. (già Medio Credito della Puglia); per mutui concessi, rispettivamente, alle regioni: 1) Umbria, 2) Emilia-Romagna, 3) Liguria, 4) Veneto, 5) Marche, 6) Toscana, 7) Campania, 8) Basilicata, 9) Policlinico San Matteo di Pavia, 10) Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna, 11) Istituto G. Gaslini - Genova, 12) Istituto nazionale ricerca sul cancro - Genova, 13) Istituto Saverio De Bellis - Castellana Grotte Bari;

Visto, altresì, il successivo proprio decreto ministeriale 24 maggio 1995, n. 007, con il quale, fra l'altro si prendeva atto della incorporazione per fusione di alcuni istituti bancari mutuanti ivi indicati;

Viste le richieste degli interessati istituti mutuanti del versamento della nona rata semestrale, valuta 30 giugno 1998 ammontanti a complessive L. 62.291.378.390.

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 62.291.378.390 è impegnata a valere sulle disponibilità del Fondo oneri derivanti dai mutui contratti per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie, ecc., 1998, parte di conto capitale, a favore degli istituti mutuanti, secondo l'importo a fianco di ciascuno indicati:

Istituti mutuanti	Sede	Importo (in lire)	Valuta
1) Meliorconsorzio: Consorzio nazionale credito medio lungo termine	Roma	2.442.421.960	30-6-1998
2) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	11.236.966.950	30-6-1998
3) Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	4.177.106.750	30-6-1998
4) Mediovenezie banca S.p.a.	Verona	15.403.580.560	30-6-1998
5) Mediovenezie banca S.p.a	Verona	3.985.141.800	30-6-1998
6) Banca Monte dei Paschi di Siena	Siena	8.073.241.250	30-6-1998
7) Banco di Napoli	Napoli	13.509.070.620	30-6-1998
8) Banca Mediterranea ..	Potenza	1.318.319.540	30-6-1998
9) Crediop - Credito per le imprese e le opere pubbliche	Roma	723.379.510	30-6-1998
10) Cassa di risparmio in Bologna	Bologna	547.492.370	30-6-1998
11) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	435.718.470	30-6-1998
12) Banca Carige: Cassa di risparmio di Genova e Imperia	Genova	298.027.150	30-6-1998
13) Mediosud S.p.a.	Bari	140.911.460	30-6-1998
Totale ...		62.291.378.390	

Art. 2.

È autorizzato il versamento, valuta 30 giugno 1998, a favore degli istituti mutuanti secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7430 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6031

DECRETO 19 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 009, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge 67/88, alle regioni Marche, Liguria e Lombardia; all'Università degli studi Tor Vergata Roma, e all'I.F.O. - Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la delibera CIPE 23 giugno 1995 di revoca del finanziamento relativo al progetto della regione Marche per la realizzazione di una RSA per disabili psichici presso l'Istituto IME di Pesaro di L. 1.900.000.000, concesso precedentemente con delibera CIPE 30 novembre 1993;

Vista la nota n. 426026300 del 17 luglio 1997, con la quale la Cassa depositi e prestiti ha deliberato la riduzione del mutuo originario concesso alla regione Marche con delibera CIPE 30 novembre 1993, da complessive L. 28.500.000.000 a L. 26.600.000.000 per effetto della revoca del finanziamento di cui alla sopracitata delibera CIPE 23 giugno 1995;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali settime rate semestrali (valuta 30 giugno 1998) per mutui concessi alle regioni Marche, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia; all'Università degli studi di Tor Vergata (Roma), all'I.F.O. (Istituti fisioterapici di Roma) per un importo complessivo di L. 21.260.396.327;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/88;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 21.260.396.327 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi (in lire)
Regione Marche	1.456.938.555
Regione Emilia-Romagna	7.739.876.999
Regione Liguria	103.251.979
Regione Lombardia	7.597.932.700
Università studi Tor Vergata di Roma	1.987.600.587
I.F.O. (Istituti fisioterapici ospitalieri di Roma)	2.374.795.507
Totale ...	21.260.396.327

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 21.260.396.327 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6023

DECRETO 19 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/88, alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico «A. Gemelli» - Roma;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali none rate semestrali (valuta 30 giugno 1998) per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e al Policlinico Gemelli per un importo complessivo di L. 1.793.530.342;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.793.530.342 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi (in lire)
Regione Marche	348.165.672
Regione Abruzzo	205.797.496
Policlinico «Gemelli» di Roma	1.239.567.174
Totale ...	1.793.530.342

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 1.793.530.342 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6024

DECRETO 19 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pub-

blico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 013, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste, scadenza 30 giugno/31 dicembre, a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi, ai sensi dell'art. 20, legge n. 67/1988, alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998 con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito delle somme, quali cinque rate semestrali (valuta 30 giugno 1998) per oneri di ammortamento di mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo per un importo complessivo di L. 3.348.255.161;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 3.348.255.161 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le finalità esposte in premessa secondo lo schema di seguito indicato:

Regioni	Importi (in lire)
Regione Molise	1.843.047.817
Regione Liguria	1.278.052.991
Regione Abruzzo	227.154.353
Totale ...	3.348.255.161

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 3.348.255.161 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6025

DECRETO 19 maggio 1998.

Impegno della somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, con il quale sono stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del menzionato decreto del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, 16 luglio 1993, che dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti;

Vista la delibera CIPE 27 novembre 1996 con la quale vengono ammessi a finanziamento, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 67/88, i progetti della regione Marche;

Vista la nota della Cassa depositi e prestiti n. 001365 del 28 aprile 1998, con la quale si chiede, fra l'altro, l'accredito della somma, quale prima rata semestrale delle venti previste (valuta 30 giugno 1998) per oneri di preammortamento e ammortamento di mutuo concesso alla regione Marche per un importo complessivo di L. 92.452.967;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453 per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare, a valere sulle disponibilità del cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998, la somma complessiva di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi ai sensi dell'art. 20 della legge 67/88;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 92.452.967 è impegnata, per il 1998, a favore della Cassa depositi e prestiti per le esigenze di cui alle premesse.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo complessivo di L. 92.452.967 a favore della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente art. 1 del presente decreto, con valuta 30 giugno 1998.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7416 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6026

DECRETO 25 maggio 1998.

Impegno della somma di L. 150.000.000.000 a favore delle regioni a statuto ordinario, per l'esercizio 1998, ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97 concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2, della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il fondo nazionale per la montagna;

Visto il comma 5 del succitato art. 2 il quale stabilisce che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni a statuto ordinario sono adottati con delibera del CIPE sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome su proposta del Ministro tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la delibera CIPE, 26 giugno 1996, con la quale è stata vincolata la somma di lire 300 miliardi a valere sulle disponibilità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, confluite nel fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

Vista la delibera CIPE, 20 dicembre 1996 di approvazione dei criteri di riparto e della relativa ripartizione, tra le regioni, del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 1996;

Vista la delibera CIPE, 26 giugno 1997, di rettifica della delibera 20 dicembre 1996 delle quote spettanti alle regioni Lombardia e Molise;

Vista la delibera CIPE 17 marzo 1998 di ripartizione della tranche di mutui di 3.000 miliardi per fra fronte alle assegnazioni disposte dal CIPE stesso;

Vista la stessa delibera CIPE 17 marzo 1998 che assegna alla legge per la montagna la somma di lire 150 miliardi;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 17 aprile 1998, con il quale è stata apportata una variazione in aumento in conto competenza e cassa per il 1998 di lire 150 miliardi sul capitolo 7432 Fondo nazionale per la montagna dello stato di previsione di questo Dicastero;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare, a favore delle regioni a statuto ordinario, la somma complessiva di lire 150 miliardi a valere sull'importo di lire 300 miliardi, assegnato con la sopracitata delibera CIPE 26 giugno 1996 e ripartito con le delibere 20 dicembre 1996 e 26 giugno 1997;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 150.000.000.000 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote a fianco di ciascuna di seguito indicate:

Regioni interessate	Importi (in lire)
Piemonte	20.185.000.000
Lombardia	11.197.000.000
Veneto	6.074.500.000
Liguria	6.769.000.000
Emilia Romagna	7.489.500.000
Toscana	10.757.500.000
Umbria	4.766.500.000
Marche	8.246.500.000
Lazio	6.593.500.000
Abruzzo	14.253.500.000
Molise	5.975.500.000
Campania	13.028.000.000
Puglia	5.991.500.000
Basilicata	11.266.000.000
Calabria	17.406.500.000
Totale ...	150.000.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento delle quote di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul capitolo 7432 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6032

DECRETO 19 giugno 1998.

Modificazione allo statuto della fondazione Monte di pietà di Vicenza.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizini in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Monte di pietà di Vicenza, con sede in Vicenza;

Vista la delibera del 20 aprile 1998 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, ha approvato la modifica dell'art. 4 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto della Fondazione Monte di pietà di Vicenza, con sede in Vicenza, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1998

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

Comma 4.

La Fondazione accantona a norma dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, una quota pari ad un quindicesimo dei propri proventi al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui al comma precedente, per la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestititi, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

Comma 5.

Le entrate derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria ... *(omissis).*

(Omissis).

98A6033

DECRETO 30 giugno 1998.

Approvazione dello statuto e del regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che ha istituito il Fondo nazionale di garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attività di intermediazione mobiliare;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 che attribuisce al Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione è subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;

Visto l'art. 62, commi 1, 2 e 4 del medesimo decreto legislativo, il quale riconosce il Fondo nazionale di garanzia quale sistema di indennizzo, dispone il suo adeguamento al regolamento previsto al citato art. 35 e prevede il trasferimento delle attività e passività del Fondo ad una gestione speciale, disciplinata da apposito regolamento del Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob;

Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485, ai sensi del citato art. 35, e concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei sistemi di indennizzo;

Visto l'art. 12 di detto regolamento che attribuisce al comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e il nuovo regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, che prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e la pubblicazione di tale provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale;*

Viste le lettere n. 2643 e n. 4238, rispettivamente del 23 aprile 1998 e del 25 giugno 1998, con le quali il Fondo nazionale di garanzia ha trasmesso per l'approvazione lo statuto e il regolamento operativo, deliberati dal comitato di gestione nella seduta del 20 aprile 1998 e modificati, su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella seduta del 25 giugno 1998;

Visti i pareri comunicati dalla Consob e dalla Banca d'Italia rispettivamente in data 22 e 24 giugno 1998;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione dei documenti trasmessi fissandone la decorrenza al 1° luglio 1998, condividendo le motivazioni del Fondo medesimo esposte nella citata lettera del 23 aprile 1998;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia deliberati dal comitato di gestione in data 25 giugno 1998, nei testi allegati al presente decreto, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.

Lo statuto e il regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il presente decreto e il regolamento operativo, che sostituisce il decreto del Ministro del tesoro del 30 settembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1998

Il direttore generale: DRAGHI

REGOLAMENTO OPERATIVO

Art. 1.

1. Ai fini del presente «Regolamento operativo», si intendono per:

a) «Fondo»: il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

c) «T.U. bancario»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;

d) «T.U. dell'intermediazione finanziaria»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

e) «Consob»: la Commissione nazionale per le società e la borsa;

f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;

g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;

h) «società di intermediazione mobiliare»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del «T.U. bancario», avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

i) «società fiduciaria»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *d),* del «T.U. dell'intermediazione finanziaria»;

l) «società di gestione del risparmio»: la società per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5; lettera *d),* del medesimo «T.U. dell'intermediazione finanziaria»;

m) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del «T.U. dell'intermediazione finanziaria», autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera *a),* limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera *c),* del medesimo «T.U. dell'intermediazione finanziaria»;

n) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;

o) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;

p) «intermediari»: le banche italiane, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, le società di gestione del risparmio; gli intermediari finanziari; gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria»; le succursali degli «intermediari» insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie;

q) «succursale»: sede di attività, che costituisce parte priva di personalità giuridica di un intermediario definito dalla lettera *p)*, che fornisce i servizi di investimento ai quali l'intermediario medesimo e autorizzato;

r) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria»;

s) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere *a), b), c), d), e)*, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria»;

t) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera *f) g), h), i), j)*, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria»;

u) operazioni di investimento»: i servizi di investimento definiti dall'art. 1, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria» e il servizio accessorio definito dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, del medesimo «testo unico dell'intermediazione finanziaria»;

v) «investitori»: i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere *p)* e *q)* denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera *u)*.

Art. 2.

Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da denaro e/o da strumenti finanziari, nei confronti di intermediari come definiti dall'art. 1, comma 1, lettere *h), i), l), m), n), o), p), q)*, derivanti dalla prestazione:

i) dei seguenti servizi di investimento:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini, nonché mediazione;

ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:

a) succursali di banche italiane, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di società di gestione del risparmio e intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari l'indennizzo del Fondo non può eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente «sistema di indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un «sistema di indennizzo» ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo è limitato all'importo previsto dall'art. 8;

b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento comunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia. L'intervento del Fondo è subordinato l'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine ed è limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8;

c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attività svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo è subordinato all'intervento del «sistema di indennizzo» dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti «sistemi di indennizzo», qualora dette» succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.

Art. 3.

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari autorizzati o abilitati ai sensi del «testo unico dell'intermediazione finanziaria».

2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo.

Art. 4.

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:

a) banche, società di intermediazione mobiliare, società fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del «testo unico bancario», società di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;

b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;

c) società appartenenti allo stesso «gruppo» dell'intermediario;

d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre società del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

f) soci della società di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre società del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona;

g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;

i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere *d), e), f), g)* ed *h)*.

Art. 5.

1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti di cui agli articoli 2 e 3 che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale e sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dall'organo della procedura concorsuale.

Art. 6.

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:

a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria» e art. 87, comma 1, del «testo unico bancario»: in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato: in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57,

comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria» ed ex art. 89 del «testo unico bancario», quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;

b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione ex art. 98 L.F. o impugnazione ex art. 100 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;

c) nei casi di concordato ex art. 93 del «testo unico bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando sia passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo. derivino dall'esercizio dei servizi di investimento e del servizio accessorio indicati agli articoli 2 e 3.

Art. 8.

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dall'organo della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Ecu. La conversione in lire italiane è effettuata al cambio del giorno in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o è stata depositata la sentenza di omologazione del concordato ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 93 del «testo unico bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F. passata in giudicato.

2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o più investitori.

3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o più investitori nella qualità di soci di una società o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato di un unico investitore.

4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali.

5. Nessun investitore può ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Art. 9.

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 4 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-*bis* del «testo unico bancario».

Art. 10.

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

2. L'istanza deve pervenire al Fondo:

a) entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria» e all'art. 86, comma 8, del «testo unico bancario», o dal deposito dello stato passivo ex art. 97, comma 2, L.F., ovvero dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'art. 97, comma 3, L.F.;

b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 89 del «testo unico bancario» ed ex art. 101 L. F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;

d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato;

e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 93 del «testo unico bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato.

La scadenza del termine non è opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilità di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.

3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17.

Art. 11.

1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi è o meno definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello stato passivo per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;

b) certificato della cancelleria del tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o meno oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F.;

c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, LF., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;

d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 89 del «testo unico bancario» ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del GD. di ammissione del credito allo stato passivo;

e) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;

f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 93 del «testo unico bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato;

g) attestazione dell'organo della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli articoli 2 e 3;

h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.

Art. 12.

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di centonovanta giorni dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 95, comma 2, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F.

2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilità finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8

sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute.

3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lettera *a)* e per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artticoli 11 e 16.

4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 89 «testo unico bancario» ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex artt. 98 e 100 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento è disposto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lettere *b), d), c), d)* ed *e)*, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.

Art. 13.

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485 qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo può, con motivata istanza, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una proroga dei termini stessi.

Art. 14.

1. Le disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 93 del «testo unico bancario» ed ex articoli 124 e 160 L.F. nell'ordine e con le priorità determinati dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato. I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 89 del «testo unico bancario» ed art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario» ed ex articoli 98 e 100 L.F., assumono gli stessi ordine e priorità della procedura cui si riferiscono.

Art. 15.

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilità finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilità finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilità finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione delle disponibilità medesime, nell'ordine e con le priorità di cui all'art. 14.

Art. 16.

Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:

a) certificato della cancelleria del tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ed ex art. 87, comma 1, del «testo unico bancario», per impugnazione ex art. 100 L.F. ed istanza di revocazione ex art. 102 L.F.;

b) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o meno assoggettato a vincoli di indisponibilità;

e) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante se sian state fatte o meno ripartizioni parziali e, in caso affermativo in quale misura;

d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5 del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», ex art. 87, comina 1, del testo unico bancario» ed ex articoli 98, 100 e 102 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalità di cui all'art. 12, comma 4.

Art. 17.

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», il Fondo è surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 18.

1. A norma dell'art. 59, comma. 6, del «testo unico dell'intermediazione finanziaria», per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi è competente il Foro di Roma.

Art. 19.

1. Il pagamento degli indennizzi previsti dal presente «Regolamento operativo» è effettuato in lire italiane fino all'entrata in vigore dell'Euro.

Art. 20.

A norma dellart. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente «Regolamento operativo» si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamete alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485.

Art. 21.

A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente «Regolamento operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.

Art. 22.

A norma dell'art. 12 comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo e approvato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6096

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione di libero ingresso al museo e all'area archeologica di Populonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE BENI AA.AA.AA. E SS.

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, recante norme sulla «Soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 statuito con decreto ministeriale 11 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, con il quale è stato nominato il comitato per i biglietti d'ingresso;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1995;

Viste le note n. 23561 del 10 novembre 1997 e n. 1914 del 30 gennaio 1998, con le quali la soprintendenza archeologica della Toscana ha richiesto la soppressione del biglietto d'ingresso nel parco archeologico di Populonia e del museo situato sull'acropoli dell'omonima area, in vista della attuazione del progetto di affidamento in concessione del complesso archeologico in esame alla società «Val di Cornia» di cui alla nota n. 13916 del 7 giugno 1997, a fronte del quale verrà corrisposto il relativo canone;

Visto il parere espresso dal comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998 nella riunione del 5 febbraio 1998;

Valutate le motivazioni addotte dalla soprintendenza circa la possibilità di inserire il complesso archeologico di Populonia in un itinerario di visita gestito dalla società «Val di Cornia» che ne consenta la piena valorizzazione;

Tenuto conto che gli introiti risultano inferiori alla spesa di esazione del biglietto attualmente fissato a L. 4.000 per il parco e L. 4.000 per il museo;

Decreta:

Ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 — di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, art. 4, punto 1 — è autorizzato il libero ingresso nel museo e nell'area archeologica di Populonia, con decorrenza dall'entrata in vigore della convenzione citata in premessa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 125

98A6034

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione di libero ingresso all'area archeologica di Vetulonia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, recante norme sulla «Soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, con il quale è stato nominato il comitato per i biglietti d'ingresso;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1995;

Vista la nota n. 1914 del 30 gennaio 1998 della soprintendenza archeologica di Firenze concernente la richiesta di revoca del biglietto di L. 4.000 per l'ingresso nell'area archeologica di Vetulonia, situata nel comune di Castiglion della Pescaia (provincia di Grosseto) dovuta alla carenza di personale di custodia che consente soltanto con estrema difficoltà lo svolgimento del relativo servizio di riscossione;

Valutate le motivazioni addotte dalla soprintendenza, tenuto anche conto degli introiti di L. 36.492.000, registrati nel 1997, giudicati non sufficienti a far fronte ai costi diretti sostenuti dall'amministrazione qualora si realizzasse un congruo servizio di biglietteria;

Sentito il parere del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998 nella riunione del 5 febbraio 1997;

Decreta:

Ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 — di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, art. 4, punto 1 — è autorizzato il libero ingresso nell'area archeologica di Vetulonia, situata nel comune di Castiglion della Pescaia (Grosseto).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 127

98A6035

DECRETO 23 aprile 1998.

Autorizzazione di libero ingresso all'area archeologica di Montefortini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER I BENI AA.AA.AA. E SS.

Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, recante norme sulla «Soppressione della tassa d'ingresso nei musei statali»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1998, con il quale è stato nominato il comitato per i biglietti d'ingresso;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1995;

Viste le note n. 23561 del 10 novembre 1997 e n. 1914 del 30 gennaio 1998, con le quali la soprintendenza archeologica di Firenze segnala la necessità di sospendere l'esazione del biglietto di L. 4.000 per l'ngresso nella zona archeologica di Montefortini in località Artimino (comune di Carmignano - provincia di Firenze) per motivi di sicurezza dato lo stato di inagibilità dell'area stessa, oggetto di interventi di restauro che limitano in gran parte la fruizione dell'area;

Considerate le motivazioni addotte dalla soprintendenza anche in relazione agli introiti complessivi di L. 1.100.000, rilevati nel 1997 e per i quali l'amministrazione reputa non conveniente l'applicazione del tributo;

Visto il parere espresso del comitato di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1998, nella riunione del 5 febbraio 1998;

Decreta:

Ai sensi del regolamento di esecuzione della legge n. 78/1997 — di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, art. 4, punto 1 — è consentito il libero ingresso nell'area archeologica di Montefortini, in località Artimino, situata nel comune di Carmignano (Firenze).

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1998
Registro n. 1 Beni culturali e ambientali, foglio n. 126

98A6036

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», in Avezzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 24 settembre 1997 con la quale il tribunale di Avezzano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Orto-Mars a r.l.», con sede in Avezzano (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Filippo Rauccio in data 28 luglio 1982, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Ennio Murzilli, nato a Valence (Francia) il 25 febbraio 1928, residente ad Avezzano (L'Aquila) in via Montello n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6037

DECRETO 17 giugno 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Floralia a r.l.», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 19 febbraio 1998, con la quale il tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia Floralia a r.l.», con sede in Milano;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Societa cooperativa edilizia Floralia a r.l.», con sede in Milano, costituita per rogito notaio dott.ssa Floriana Bivona in data 1° marzo 1979, repertorio n. 22662, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Giovanna Barindelli, nata a Cesano Maderno (Milano) il 21 aprile 1950 ed ivi residente in via Borromeo, 29, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6038

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 10 giugno 1998.

Delega per le autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione su navi da pesca.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 317 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e modificato dalla legge 9 giugno 1977, n. 333;

Visto l'art. 318 del Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione;

Vista la Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per le navi da pesca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1989, con il quale il dirigente generale dott. Giuseppe Giurgola è stato preposto alla Direzione generale del lavoro marittimo e portuale, con le funzioni di direttore generale;

Visto il decreto del direttore generale del 7 dicembre 1994 con il quale è stato demandato al capo compartimento marittimo di Mazara del Vallo ed al direttore marittimo di Ancona il rilascio materiale delle autorizzazioni di cui agli articoli 317 e 318 del codice della navigazione limitatamente alle navi da pesca;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un celere disbrigo dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni agli imbarchi previsti dall'art. 318 del codice della navigazione come modificato dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, relativamente alle navi adibite alla pesca marittima;

Considerato, pertanto, che è necessario delegare le autorità marittime periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, caratterizzate dalla presenza di numerosi marittimi stranieri e tenuto conto delle esigenze produttive del settore della pesca;

Considerato il contenuto dell'art. 7 della legge n. 30/1998 sopracitata, che prevede la valutazione, da parte dell'autorità delegata, circa la necessità o meno di autorizzare la presenza a bordo di ciascuna nave di personale di bassa forza in misura non maggiore della metà dell'intero equipaggio;

Decreta:

Art. 1.

I capi dei compartimenti marittimi di Rimini, Manfredonia, Portoferraio, Chioggia, Trapani, Cagliari, Palermo, Roma-Fiumicino, Bari, Crotone, Molfetta, Livorno, Porto Empedocle, Gallipoli, Augusta, Salerno, Siracusa, Milazzo, Viareggio, Imperia, Reggio Calabria, Porto Torres, Vibo Valentia Marina, Civitavecchia, Messina, Genova, Taranto, Catania, Napoli, Pescara, Ravenna, Mazara del Vallo, Trieste, Ancona, La Spezia, Termoli, San Benedetto del Tronto, Pesaro, Brindisi, Savona, Marina di Carrara, Gaeta, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Venezia, Monfalcone e Olbia, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi adibite alla pesca marittima, sono delegati al rilascio delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione come modificato dalla legge n. 30/1998, con l'osservanza dei seguenti criteri, limiti e modalità:

a) accertata indisponibilità in loco di marittimi di nazionalità italiana;

b) accertamento del possesso da parte del marittimo extracomunitario di passaporto valido o documento equipollente nonché dei documenti rilasciati dallo Stato di appartenenza che li abilitano alla navigazione ed all'espletamento delle mansioni che devono assumere, secondo le leggi dello Stato al quale appartengono, ai sensi dell'art. 429 del regolamento al codice della navigazione;

c) verifica dell'impiego come bassa forza del marittimo interessato;

d) accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 (ingresso nel territorio dello Stato) o dall'art. 5 (permesso di soggiorno) della legge 6 marzo 1998, n. 40, citata in premessa;

e) annotazione dell'autorizzazione all'imbarco nel contratto di arruolamento del marittimo extracomunitario, nonché sui documenti di bordo.

Ogni richiesta dovrà essere rivolta in carta da bollo ai capi dei compartimenti marittimi sopracitati, e dovrà essere debitamente sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere tutti gli elementi necessari all'esame del caso, nonché la durata del contratto di arruolamento e le indicazioni relative alla lettera *d)* sopracitata.

L'autorizzazione all'imbarco deve essere rilasciata per un periodo non superiore ad un anno. Al termine, può essere rinnovata in vigenza dei requisiti previsti dal presente articolo.

Art. 2.

I capi dei compartimenti marittimi devono inviare al Ministero dei trasporti e della navigazione - Settore marittimo - Direzione generale del lavoro marittimo e portuale - Divisione XIII, una relazione annuale sulle risultanze della gestione dell'attività delegata, con allegato l'elenco della autorizzazioni rilasciate.

Roma, 10 giugno 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A6039

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 giugno 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Valtellina Superiore».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio - intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» per i vini già riconosciuti a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore» con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;

Vista la nota di adesione alla domanda sopra indicata pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;

Preso atto del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 9 e 10 febbraio 1998, con il quale non si accoglie la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» con la motivazione che la specificazione «Classico» contenuta in detta denominazione può costituire oggetto di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, solo se riferibile alla zona di origine più antica del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore», qualificazione temporale non riscontrabile nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;

Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio - e dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», in sostituzione della già richiesta denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico», per i vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle sopra indicate domande e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998;

Considerato che è pervenuta istanza della regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondrio, intesa ad ottenere la correzione di alcuni errori meramente materiali contenuti nel testo del disciplinare di produzione, riguardante la descrizione della delimitazione dell'area di produzione dei vini in argomento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata;

Ritenuto doversi accogliere detta istanza e conseguentemente modificare il testo del disciplinare di produzione nei punti sopra richiamati anche al fine di migliorarne la comprensione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento:

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» provenienti da vigneti, non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla vendemmia 1998, i vigneti già iscritti nell'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ricadenti in territorio delimitato dall'art. 3 di detto disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, all'albo di cui all'articolo precedente, purché la presenza in detti vigneti di viti diverse da quelle previste dalla base ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 10% del totale della base medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno e «Valtellina Superiore» Valgella, ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste nell'annesso disciplinare di produzione, non possono essere immessi al consumo in data anteriore al 1° dicembre 2000; il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con la qualificazione riserva, non può essere immesso al consumo in data anteriore al 1° dicembre 2001.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
E GARANTITA «VALTELLINA SUPERIORE»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione delle sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella e con la qualificazione «riserva», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere ottenuti da uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa raccomandati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 10% del totale.

Art. 3.

Il territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», fa riferimento alle aree tradizionali delimitate rispettivamente come appresso:

dall'imbocco della valle di via Mulini a Villapinta in comune di Buglio il confine volge a est seguendo il sentiero detto «di Pala» fino ad incrociare la strada provinciale Valeriana in contrada Credel. Segue sempre verso est la strada Valeriana medesima fino alla contrada Ronco. Da qui risale verso nord attraversando la contrada Ronco fino ad incontrare la strada che da quest'ultima contrada porta a Buglio in Monte. Segue verso ovest la strada medesima fino alla cappelletta detta Crusetta, scende per il sentiero e al limite con il bosco raggiunge la contrada Bugo per poi ricollegarsi alla strada dei Mulini fino a giungere al punto di partenza.

Partendo poi dall'abitato di Pedemonte di Berbenno il confine scende lungo la strada detta Camp Fop fino alla strada provinciale Valeriana. Prosegue in direzione est lungo questa, sino alla contrada Muc; di qui per la nuova strada comunale per Berbenno fino al suddetto abitato e passando superiormente al paese per la località Sina raggiunge Polaggia mantenendo poi la provinciale per Postalesio fino alla loc. La Guardia. Volge poi all'indietro lungo la strada «della Guardia» per immettersi sulla mulattiera «Ca' Urga» fino ad incontrarsi con la mulattiera detta Puncia, da qui segue, volgendo ad ovest, il limite tra bosco e vigna fino ad incontrare la strada comunale Dusone S. Gregorio. Scende lungo quest'ultima fino alla frazione Dusone. Dalla stessa frazione procede verso sud lungo la strada fino alla contrada Sina. Incrociando la mulattiera dei Monzardin, prosegue lungo la medesima dirigendosi verso il torrente Finale e quindi verso ovest lungo la strada «di Poncetta» sino al termine del bosco. Proseguendo al limite tra boschi e vigneti intercetta la strada comunale Regoledo-Monastero per il tratto fino alla curva altimetrica di m 550 s.l.m., che segue fino a contrada Piasci. Da qui percorre la strada comunale per Maroggia, ne attraversa l'abitato e scende lungo il crinale che ne delimita la costiera vitata. Al termine del pendio si ricongiunge al punto di partenza in frazione Pedemonte.

Dalla località La Valle in comune di Castione Andevenno passando per casa Gianoli raggiunge la chiesa di Balzarro. Risale lungo la strada per Castione fino ad incontrare il torrente Bocco per poi seguire la mulattiera detta «Risc delle Case Nuove». Segue detta mulattiera fino alla provinciale per poi scendere in linea retta verso la strada Valeriana in località detta Crott e successivamente sempre verso est al piede della falda vitata che segue fin sotto il santuario della Madonna della Sassella, dove il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui prende la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino alla chiesa di S. Anna; risalendo poi lungo la mulattiera del «doss dei Ciatt» giunge alla contrada Moroni dalla quale prosegue verso ovest lungo il sentiero detto della «Sassa» che dalla contrada Moroni porta, mantenendosi in quota, alla contrada Piatta del comune di Castione Andevenno. Dalla contrada Piatta scendendo lungo la strada provinciale Triangia-Castione, giunge alla contrada Margella. Da qui risale lungo il costone seguendo il limite fra bosco e vigneto prosegue quindi verso ovest sempre lungo detto limite fino ad intersecare la comunale per Vendolo da cui per la linea retta si raggiunge il cimitero di Castione e spingendosi poi a ovest in linea retta alla località Balzarro; segue poi la comunale per Postalesio fin al confine amministrativo del comune di Castione Andevenno per poi ridiscendere in località La Valle al punto di partenza.

Da via Scarpatetti, salita Schenardi, via Lusardi, via Brennero, via Visciastro e strada statale n. 38 dello Stelvio fino al capitello posto a lato della strada statale e indicante il confine tra il comune di Sondrio e il comune di Montagna. Da qui segue il piede della falda montana in direzione est passando per la casa Trippi fino alla contrada detta Cà Farina. Riprende in quest'ultima contrada la strada Valeriana passando, per le contrade Cà Muzzat, Conforti Pignotti, Rogna, Palù. Dalla contrada Palù segue il piede della falda montana fra vigne e prati fino alla contrada «Calvario al piano». Prende quindi la strada denominata «Del Bungin, fino alla strada provinciale, la percorre fino all'abitato di Tresivio e al crocevia prosegue fino al tornante ove in contrada Rusconi imbocca la strada comunale Tresivio-Poggiridenti seguendola sino alla contrada Ferrari. Da qui risale lungo la valle Rogna fino ad incontrare il sentiero detto «Cà Ferrari» sulla destra della valle stessa. Prosegue verso ovest lungo quest'ultimo sentiero fino al tornante formato dalla strada comunale per Surana. Da questo stesso tornante per la curva di livello di 650 metri passando per le località Cà Farina e Cà Paini in comune di Montagna si abbassa lungo la strada comunale fino alla località Madonnina per poi volgere a ovest lungo la strada consortile dei «Dossi Salati» e giungere a Ponchiera in contrada Scherini. Da questa località segue la strada provinciale sino al Castello Masegra al punto di raccordo con via Scarpatetti.

Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est, fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, seguendo la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende alla chiesa di S. Bartolomeo e si raccorda con la strada provinciale Chiuro-Teglio sul tornante del cimitero di Castionetto; segue poi detta provinciale in direzione Chiuro fino al successivo tornante per scendere in linea retta fino al ponte sul torrente Fontana. Di qui volge ad est al limite con i frutteti fino a raggiungere il punto di partenza.

In comune di Bianzone lungo la strada comunale a partire dalla località «La Gatta» attraversando il nucleo abitativo e sempre per detta strada superando di volta in volta la chiesa di S. Martino, la contrada Campagna in comune di Villa di Tirano, contrada Pioda, S. Antonio, S. Lorenzo, Beltramelli, Sonvico, Val Pilasco e Ragno per riprendere la s.s. 38 dello Stelvio fino al torrente Poschiavino. Risale il torrente Poschiavino fin sotto la roccia della chiesa di S. Perpetua e di qui lungo la linea di livello di 550 metri volge verso ovest intersecando di volta in volta costoni e valgelli in comune di Villa di Tirano fino ad incontrare in comune di Bianzone uno sperone di roccia proprio in corrispondenza del tornante della strada comunale Bianzone-Bratta. Innalzatosi fino a detto tornante e proseguendo lungo detta strada verso ovest, il confine raggiunge la contrada Prada e la mulattiera per Piazzeda. Di qui, intersecando la curva di livello di 600 metri, la segue fino alla contrada Curta bassa per ridiscendere al limite del bosco al punto di partenza.

Dal cimitero di Tirano passando attraverso il limite superiore dell'abitato prosegue verso est lungo l'argine destro dell'Adda fino all'altezza dell'edificio denominato «Casa del mutilato»; di qui sale in linea retta verso il cimitero di Baruffini volgendo ad ovest allorquando interseca la quota di livello di 650 metri che mantiene fino a raggiungere lo sperone roccioso di Roncaiola da cui lungo il crinale si ricollega al punto di partenza.

Nel territorio di produzione, dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», compreso nella zona di produzione sopra delimitata, sono costituite le sottozone geografiche storiche di Sassella, Grumello, Inferno e Valgella, delimitate rispettivamente come appresso:

a) Sassella - Partendo dalla s.s. 38 dello Stelvio, immediatamente sotto la chiesa della Madonna di Sassella, il confine volge verso est seguendo la strada nazionale fino alla località Castellina. Da qui per la strada Valeriana, sempre in direzione est, fino ad incontrare la via Bernina in comune di Sondrio. Dal predetto incrocio risale lungo la strada provinciale per la Valmalenco; raggiunto il dosso di S. Bartolomeo prende la strada Sondrio-Triangia e la percorre sino al di sotto della frazione S. Anna, dove imbocca la nuova strada detta del «Quadro», raggiunge e si immette sulla strada comunale del «Campetto» e poi su quella della «Sassa» fino al confine comunale tra Sondrio e Castione che segue fino alla località «Tass». Da quest'ultimo punto il confine volge a ovest seguendo il piede del costone roccioso

detto «Crap Coròn» fino alla località detta «Crap Bedoi», donde sale in direzione nord-ovest per un sentiero che incontra in località Martinelli la strada consorziale dei Moroni. La percorre in direzione ovest fino al ponte superiore sul torrente Soverna in frazione Moroni. Di qui imbocca il sentiero sulla sponda orientale del Soverna fino ad incontrare la strada comunale Moroni-Triasso. Il confine raggiunge quindi la Valle del Solco. Da qui volge a sud e, attraversata la strada dei Grigioni, lungo la stessa valle, arriva fino alla Valeriana. Volge quindi a est lungo il piede della falda montana tra prati e vigne e raggiunge la chiesa della Sassella. Dalla chiesa suddetta scende al punto di partenza seguendo la linea di massima pendenza;

b) Grumello - Dall'incrocio formato dalla strada provinciale per Montagna con la via Lusardi, in comune di Sondrio, il confine volge a est seguendo le vie Lusardi, Brennero, Visciastro e s.s. 38 dello Stelvio fino al capitello che, su quest'ultima strada, segna il confine fra i comuni di Sondrio e Montagna. Da questo punto segue il piede della falda montana passando per Cà Trippi e la contrada Cà Farina, fino al torrente Davaglione. Sale lungo il torrente medesimo fino al ponte della strada provinciale Sondrio-Montagna. Da qui, volgendo a ovest scende seguendo la strada provinciale suddetta fino a quota 449; risale verso il nord-est la strada di «Riva» fino al capitellò di «Riva» e per la valle della «Giambon» raggiunge le scuole elementari di Montagna. Risale per la strada comunale fino al «Dosso» in località Madonnina. La delimitazione segue la mulattiera dei Dossi Salati fino al dosso detto di «Croce» a nord-est di Ponchiera; discende per detto dosso fino alla chiesa parrocchiale di Ponchiera e per la strada che porta a contrada «Rasella» raggiunge la comunale Sondrio-Arquino; segue quindi verso sud detta comunale per raggiungere e immettersi sulla provinciale Sondrio-Montagna (in prossimità di quota 340) per ritornare all'incrocio con la via Lusardi;

c) Inferno - Partendo dal punto in cui il Davaglione taglia la strada Valeriana, il confine volge verso est seguendo la strada medesima e passando per le contrade Cà Muzzat, Conforti, Pignotti, scavalca il torrente Rogna e arriva in contrada Palù. Da qui, seguendo il piede sella falda montana lungo la linea di demarcazione tra prati e vigne, giunge al limite inferiore della zona Calvario, prosegue fino a Cà Menatti in località Sedume, prende l'omonima strada vicinale fino a raggiungere poco oltre la località S. Tommaso la strada che conduce dalla stazione ferroviaria a Tresivio e poi detta strada fino a congiungersi alla provinciale Tresivio-Sondrio. La segue volgendo a ovest passando per Poggiridenti, fino ad arrivare al ponte sul torrente Davaglione. Dal Ponte, volgendo a sud, scende lungo il torrente medesimo fino ad arrivare sulla strada Valeriana, al punto di partenza;

d) Valgella - Dall'incrocio del torrente Rogna in comune di Chiuro con la strada Valeriana, in località Rogna, il confine segue verso est lungo la strada Valeriana medesima passando per la contrada Nigola e arrivando sulla s.s. 38 dello Stelvio poco prima della frazione di S. Giacomo. Da qui segue la strada statale suddetta, sempre in direzione est; fino alla frazione Tresenda. All'incrocio con la s.s. 39 per l'Aprica volge a nord prendendo la mulattiera di Quigna che porta a S. Gottardo (Sommasassa). Alla località Bissa (Case Donchi-Ciappella) volge a ovest per il sentiero che arriva alle case Gianoli dove imbocca la strada comunale per S. Gervasio. Da S. Gervasio, seguendo la mulattiera La Baita-Pozzolo, giunge a Castelvetro dove si incrocia con la strada provinciale Teglio-Tresenda. Segue quest'ultima strada da Castelvetro a Posseggia, da qui la vicinale che conduce alla località «La Sella» e quindi alle case Brioni. Da quest'ultima località risale lungo il sentiero che porta al tornante della strada provinciale Chiuro-Teglio in località Selva del Pozzo. Prosegue quindi, volgendo a ovest, lunga la strada provinciale stessa fino a giungere sul torrente Rogna. Da qui scende lungo il torrente sino a trovare, in sponda destra nel territorio di Chiuro, il roccione detto «La Crotta»; prosegue verso ovest lungo il ciglio del pronunciato declivio sino al culmine del Doss Bel; scende lungo il sentiero che incrocia, a sud della chiesa di S. Bartolomeo, la omonima strada vicinale. Segue, sempre verso ovest, l'altro sentiero che scende alla Valle dei «Luc», in margine alla coltura della vite. Lungo tale valletta scende, in direzione sud, sino al piede della pendice e poi segue verso est la linea di demarcazione fra piano e costiera, sino a raggiungere, a monte del mappale 182, il torrente Rogna; quindi discende detto torrente per tornare sulla strada Valeriana al punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti e ubicati alle quote di riferimento.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 8 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,0% vol.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» con l'indicazione di una delle seguenti sottozone Sassella, Grumello, Inferno, Valgella devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio I.A.A. di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», anche con l'indicazione della sottozona, devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nel territorio delimitato nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di avere effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina Superiore» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detti vini, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero, di cui alla convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve esser superiore al 70%.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

I vini oggetto del presente disciplinare di produzione, possono essere immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di 24 mesi, dei quali almeno 12 in botti di legno. Il predetto periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno 3 anni può portare la specificazione aggiuntiva «riserva».

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», «Valtellina Superiore» Sassella, «Valtellina Superiore» Grumello, «Valtellina Superiore» Inferno, «Valtellina Superiore» Valgella e «Valtellina Superiore» «riserva», all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino tendente al granato;

odore: profumo caratteristico, persistente e sottile gradevole;

sapore: asciutto e leggermente tannico, austero, vellutato, armonico e caratteristco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

L'uso in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» delle sottodenominazioni geografiche Sassella, Grumello, Inferno e Valgella è riservato al prodotto ottenuto dai vigneti situati nelle sottozone delimitate rispettivamente nel precedente art. 3.

Il vino ottenuto dal coacervo di uve, mosti e vini provenienti da due o più delle predette sottozone geografiche porterà in etichetta soltanto la denominazione «Valtellina Superiore».

È consentita. l'utilizzazione della dizione «Stagafassli» in aggiunta alla denominazione «Valtellina Superiore» limitatamente al prodotto imbottigliato nel territorio della Confederazione Elvetica. L'utilizzo di tale dizione esclude automaticamente la possibilità di indicare sia le sottozone Sassella, Grumello, Inferno e Valgella sia la qualificazione «riserva» sia ulteriori riferimenti geografici aggiuntivi.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località e mappali, inclusi nelle zone, delimitate nel precedente art. 3 e, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve, da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino oggetto del presente discipinare deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie nelle quali cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle leggi vigenti, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

È vietato il confezionamento e la presentazione di bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano tali da offendere il prestigio del vino.

Art. 9.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita i vini «Valtellina Superiore», ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 10 febbraio 1992 n. 164, devono essere sottoposti nella fase di produzione ad analisi chimico-fisica e organolettica. Ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territorio svizzero, e comunque sempre prima della sua commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, detti vini devono essere sottoposti ad un ulteriore esame organolettico nella fase dell'imbottigliamento, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero per le politiche agricole..

98A6040

DECRETO 25 giugno 1998.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di oigine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193 con la quale e stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 luglio 1967, con il quale sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata dei vini «Erbaluce

di Caluso», «Caluso Passito» e «Caluso Passito Liquoroso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 1988 con il quale è stato sostituito per intero il testo del disciplinare di produzone delle denominazioni di origine dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» già denominati «Erbaluce di Caluso», «Caluso Passito» e «Caluso Passito Liquoroso»;

Viste le successive modifiche apporote dai decreti ministeriali 27 luglio 1990 e 28 febbraio 1995;

Vista la domanda, presentata dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998;

Viste le istanze presentate dall'associazione «Vignaioli Piemontesi» e dal Consorzio per la tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. di Caluso, Carema e Canavese tese ad ottenere integrazioni e precisazioni ad alcuni disposti degli articoli 3, 5 e 6 della proposta di disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;

Visti il parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini con il quale il medesimo, a seguito di supplemento istruttorio, ha accolto le istanze di cui sopra e il disciplinare di produzione riproposto con gli emendamenti richiesti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1998.

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Erbaluce di Caluso» o «Caluso», in conformità ai pareri del citato Comitato, come risultano dalla proposta di disciplinare integrativa;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 5, comma 8, dell'unito disciplinare di produzione inerenti il periodo minimo di invecchiamento del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito decorrono a partire dal prodotto dell'annata 1994.

I vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito, ottenuti nel rispetto delle disposizioni previste dal relativo disciplinare di produzione e provenienti dalle vendemmie 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, possono essere immessi al consumo con la qualificazione «riserva» a partire dal 1° novembre rispettivamente degli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.

Art. 3.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERBALUCE DI CALUSO» O «CALUSO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è riservata ai vini delle tipologie: tranquillo, spumante e passito che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» deve essere prodotta con uve provenienti dai vigneti composti esclusivamente dal vitigno Erbaluce.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:

Provincia di Torino: Caluso, Agliè, Azeglio, Bairo, Barone, Bollengo, Borgomasino, Burolo, Candia, Canavese, Caravino, Cossano Canavese, Cuceglio, Ivrea, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Orio Canavese, Romano Canavese, Palazzo Canavese, Parella, Perosa, Piverone, Scarmagno, Settimo Rottaro, S. Giorgio Canavese, S. Martino Canavese, Strambino, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Vische;

Provincia di Vercelli: Moncrivello;

Provincia di Biella: Roppolo, Viverone, Zimone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce

di Caluso» o «Caluso» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica.

Qualora in un vigneto siano coltivate viti di vitigni diversi, va iscritta nel predetto albo, soltanto la porzione di superficie vitata effettivamente coltivata con viti del vitigno «Erbaluce».

I sitemi di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non deve essere superiore al kg 12.000 per ettaro.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva vino per i quantitativi di cui trattasi; oltre il detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve fresche in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino, dopo l'appassimento, per la tipologia passito non deve essere superiore al 35%.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento, obbligatorio per la tipologia passito, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

Le operazioni di spumantizzazione e del relativo imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di consentire che tali operazioni di vinificazione e di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini alla zona di produzione, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, le operazioni predette, con i metodi tradizionali in uso nella zona di produzione di cui al precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione o all'appassimento dei vini di cui all'art. 1 devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10% e del 9,50% per la tipologia spumante.

Il periodo di appassimento per le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» deve protrarsi fino al 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito devono essere osservate le seguenti condizioni: l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento che deve essere protratto fino ad evere un contenuto zuccherino non inferiore al 29%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito può essere immesso al consumo solo dopo quattro anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito può fregiarsi della menzione «riserva» solo dopo cinque anni di invecchiamento a decorrere dal 1° novembre successivo alla vendemmia.

È ammesso il taglio dei vini di diverse annate nel limite globale del 15%, l'85% deve corrispondere all'annata dichiarata in etichetta.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino;

limpidezza: brillante;

odore: vinoso, fine, caratteristico;

sapore: secco, fresco, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 vol.%

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» spumante o «Caluso» spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: leggera, evanescente;

perlage: fine e persistente;

colore: paglierino scarico;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 vol.%; zuccheri residui naturali: massimo 12 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 17 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» passito o «Caluso» passito all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo oro all'ambrato scuro;

limpidezza: brillante;

odore: profumo delicato, caratteristico;

sapore: dolce, armonico, pieno, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17 vol.%;

zuccheri residui naturali: minimo 70 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 26 g/l.

È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Erbaluce di Caluso» o «Caluso» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione o menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva speciale», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

98A6041

DECRETO 26 giugno 1998.

Modificazione alla denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Vsto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, con il quale sono state riconoscinte le denominazioni di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.PA.F.A. di Sondrio - intese ad ottenere rispettivamente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» per i vini già riconosciuti a denominizione di origine controllata «Valtellina Superiore» con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968 e le contestuali modifiche della denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» e del relativo disciplinare di produzione;

Vista la nota di adesione alle domande sopra indicate pervenuta dal Consorzio di tutela dei vini D.O.C. della Valtellina;

Preso atto del parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni 9 e 10 febbraio 1998, con il quale non si accoglie la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico» con la motivazione che la specificazione «Classico» contenuta in detta denominazione può costituire oggetto di riconoscimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, solo se riferibile alla zona di origine più antica del territorio di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore», qualificazione temporale non riscontrabile nel territorio delimitato nel disciplinare di produzione approvato con il citato decreto presidenziale 11 agosto 1968;

Viste le domande presentate dalla regione Lombardia - S.P.A.F.A. di Sondro - e dal Consorzio di tutela dei vini a D.O.C. della Valtellina intese ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore», in sostituzione della già richiesta denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Classico», per i vini a denominazione di origine controllata «Valtellina Superiore»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulle sopra indicate domande e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Valtellina Superiore» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1998;

Visti il parere favorevole del predetto Comitato sulla domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» e la proposta del relativo disciplinare di produzione, conseguenti al parere e alla proposta di cui sopra, pubblicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore» in «Valtellina» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal predetto Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari, prevede che le denominazioni di origine vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente del procedimento:

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, è modificata in «Valtellina» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire

dalla vendemmia 1998, i vigneti già iscritti nell'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» e «Valtellina Superiore», previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, possono essere iscritti, a titolo transitorio, all'albo dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina», di cui al presente decreto, purché la presenza in detti vigneti di viti diverse da quelle previste dalla base ampelografica dell'annesso disciplinare di produzione, non risulti essere superiore al 10 % del totale della base medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 3.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti la composizione della base ampelografica, prevista dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», con la qualificazione «Sforzato» o «Sfursàt», proveniente dalla vendemmia 1998, non può essere immesso al consumo prima del 1° dicembre 2000.

I vini a denominazione di origine controllata «Valtellina», anche con la qualificazione «Sforzato» o «Sfursàt» e «Valtellina Superiore», anche con la qualificazione «riserva» ottenuti in conformità delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, provenienti dalle vendemmie 1997 e precedenti, possono essere immessi al consumo, terminato l'invecchiamento obbligatorio previsto dalle suddette disposizioni, a condizione che sui recipienti contenenti detti vini sia stato riportata l'indicazione dell'anno di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile, ovvero sia apposta l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia dell'anno 1997 o rispettivamente di anni precedenti.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALTELLINA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valtellina» è riservata al vino rosso, anche nella tipologia «Sforzato» o «Sfursàt», che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» devono essere ottenuti da uve del vitigno Nebbiolo, localmente denominato Chiavennasca.

Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Sondrio fino ad un massimo del 20%.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valtellina» comprende:

in sponda orografica destra del fiume Adda tutti i terreni in pendio ubicati tra il tracciato della s.s. n. 38 ed una quota di livello di metri 700 s.l.m. dal comune di Ardenno al comune di Tirano, inclusi;

in territorio del comune di Piateda e Ponte in Valtellina i pendii vitati si spingono al di là della s.s. n. 38 fino al fiume Adda;

in sponda orografica sinistra in comune di Villa di Tirano frazione Stazzona e in comune di Albosaggia i terreni in pendio compresi tra il fiume Adda e una quota di livello di metri 600 s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini oggetto del presente disciplinare devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da ritenersi idonei, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esclusivamente i vigneti ubicati in terreni declivi e di natura brecciosa, ben esposti.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono rispondere ai requisiti di una razionale coltivazione e comunque non modificare le caratteristiche tradizionali delle uve e del vino.

Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi non inferiore a 4000 per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro, in coltura specializzata, non deve essere superiore a 10 tonnellate.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata

«Valtellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,0% vol.; quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» devono assicurare, dopo l'appassimento, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 14,0% vol.

La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell'anno si sono verificate, può stabilire con decreto un limite massimo di produzione inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini «Valtellina» devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compreso, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le predette operazioni potranno essere autorizzate dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Lombardia, per l'intero territorio amministrativo della provincia di Sondrio, a condizione che le ditte richiedenti dimostrino di aver effettuato e di effettuare dette operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole autorizzare l'esportazione verso la Confederazione elvetica di determinate partite di vino «Valtellina» che non abbiano ancora subito, in tutto o in parte, il periodo di invecchiamento previsto per detto vino, dandone comunicazione al Comitato predetto, a condizione che l'invecchiamento venga effettuato, o completato, nella zona di frontiera del territorio svizzero, di cui alla Convenzione del 2 luglio 1953 fra l'Italia e la Confederazione elvetica e successive variazioni.

È consentita la dizione «Sforzato» o «Sfursàt» al vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» ottenuto da uve prodotte nella zona di cui all'art. 3, sottoposte ad appassimento, la cui detenzione e la cui vinificazione siano state preventivamente segnalate all'Ufficio repressione frodi competente per territorio.

La pigiatura delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» sia in periodo vendemmiale che dopo tale periodo deve essere effettuata sotto controllo dell'organismo di cui sopra.

Non è consentita per la tipologia «Sforzato» o «Sfursàt» la pratica dell'arricchimento.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina».

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa massima dell'uva fresca in vino finito non deve essere superiore al 60% per il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt».

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento e di affinamento di sei mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» puo essere immesso al consumo dopo un periodo di invecchiamento e di affinamento di ventiquattro mesi, effettuato eventualmente anche in legno.

I periodi di invecchiamento e di affinamento sopra riportati decorrono dal 1° dicembre successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: delicato, persistente, caratteristico;

sapore: asciutto e leggermente tannico, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata «Valtellina», «Sforzato» o «Sfursàt» all'atto della sua immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, con eventuali riflessi granato;

odore: intenso con sentori di frutti maturi, ampio;

sapore: grande morbidezza, strutturato e di carattere, con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 25,0 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valtellina» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, poderi, tenute, tenimenti, cascine e similari, nonché della sottospecificazione geografica «costa» e di altri sinonimi di uso locale, costituite da aree, località, mappali, inclusi nelle zone delimitate nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vignèti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini oggetto del presente disciplinare di produzione deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini predetti devono essere di forma «bordolese» o «borgognotta» di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero, ma comunque di capacità consentita dalle vigenti leggi, non inferiore a 0,375 e non superiore a 5 litri.

Il confezionamento e la presentazione dei vini predetti devono avvenire in conformità alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 luglio 1993, modificato con decreto ministeriale 10 maggio 1995.

I vini oggetto del presente disciplinare, anche se imbottigliati nel territorio della Confederazione elvetica, dovranno sempre riportare in etichetta la denominazione di origine controllata «Valtellina» in lingua italiana.

I vini oggetto del presente disciplinare, ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio, anche se lo stesso è effettuato in territo-

rio svizzero, e comunque sempre prima della loro commercializzazione, anche se trattasi di transazioni fra produttore e commerciante e fra produttore e imbottigliatore, devono essere sottoposti agli esami organolettici da parte dell'apposita commissione istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, secondo le disposizioni impartite dal Ministero per le politiche agricole.

98A6042

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 luglio 1998.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Keller e Keller meccanica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 16 giugno 1994 e 3 agosto 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Keller e Keller meccanica sono state poste in amministrazione straordinaria, ed è stata disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 9 agosto 1996 e 30 giugno 1997, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali è stato prorogato l'esercizio d'impresa per le società Keller e Keller meccanica a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza in data 15 maggio 1998 con la quale il commissario richiede la fissazione di un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio per entrambe le imprese citate, al fine di assicurare la continuità operativa delle aziende, completare l'esecuzione delle commesse in corso e di quelle che potranno essere acquisite medio-tempore in vista della conclusione dell'avviata procedura pubblica per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali di proprietà delle due citate società;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza sull'istanza del commissario;

Visto l'art. 2 della legge n. 95/1979, comma 2, il quale prevede che nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta attesa l'attuale operatività dei complessi aziendali e l'esigenza del mantenimento delle attività produttive in vista del loro trasferimento a terzi, fissando il termine unico di scadenza dell'esercizio al 16 giugno 1999 data di compimento del quinquennio dell'assoggettamento alla procedura della S.p.a. Keller;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo n. 80/1998;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Keller e Keller meccanica è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 16 giugno 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro*
ZODDA

98A6100

DECRETO 7 luglio 1998.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa della S.p.a. S.I.C.I.E.T., della S.r.l. G4 e della S.r.l. SMET.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E DELLA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 16 giugno 1994, 22 settembre 1994 e 3 ottobre 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali sono state rispettivamente poste in amministrazione straordinaria la S.p.a. S.I.C.I.E.T., la S.r.l. G4 e la S.r.l. SMET con continuazione all'esercizio provvisorio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti in data 7 novembre 1996 e 11 luglio 1997 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.p.a. S.I.C.I.E.T. a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visti i propri decreti in data 2 maggio 1997 e 19 gennaio 1998 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. G4 a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visti i propri decreti in data 2 maggio 1997 e 19 gennaio 1998 emessi di concerto con il Ministro del tesoro con i quali è stata concessa la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa per la S.r.l. SMET a far data dalle rispettive scadenze ai sensi del primo comma dell' art. 2 della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza del commissario del 15 giugno 1998 volta ad ottenere la fissazione di un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio per tutte e tre le imprese citate al fine di assicurare la continuità operativa delle aziende e completare l'esecuzione delle commesse in corso, in vista della conclusione dell'avviata procedura pubblica per il trasferimento a terzi del complesso aziendale di proprietà della S.p.a. S.I.C.I.E.T. e dei compendi immobiliari di proprietà delle citate società;

Visto il parere espresso dal comitato di sorveglianza;

Visto l'art. 2 della legge n. 95/1979, secondo comma, il quale prevede che nel caso di imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con provvedimenti successivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può fissare un termine unico per la durata della continuazione dell'esercizio di tutte le imprese, fermo restando che la continuazione dell'esercizio non può avere durata complessiva superiore a cinque anni a decorrere dalla data del primo provvedimento;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta, attesa l'attuale operatività dei complessi aziendali e l'esigenza del mantenimento delle attività produttive in vista del loro trasferimento a terzi, fissando il termine unico di scadenza dell'esercizio al 16 giugno 1999 data del compimento del quinquennio, dell'assoggettamento alla procedura della S.p.a. S.I.C.I.E.T.;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. S.I.C.I.E.T., S.r.l. G4 e S.r.l. SMET è disposta la proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa fino al 16 giugno 1999.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il direttore generale dello sviluppo produttivo e della competitività del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero del tesoro*
ZODDA

98A6101

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 giugno 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura ed è stata disposta la ripartizione degli stessi tra le università.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1998 con il quale sono stati determinati, per l'anno accademico 1998-99, il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea in architettura, nonché disposta la ripartizione degli stessi tra le università;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale in cui, per errore materiale, viene indicato il punteggio raggiungibile con la prova, compreso tra 12,5 e 50 e non -12,5 e 50;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a rettificare tale errore per assicurare una corretta lettura del decreto;

Decreta:

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1998 viene modificato nella parte in cui risulta «... la prova permette di raggiungere un punteggio compreso tra 12,5 e 50», anteponendo il segno - al punteggio 12,5. Pertanto, la frase corretta risulta la seguente: «... la prova permette di raggiungere un punteggio compreso tra - 12,5 e 50».

Roma, 26 giugno 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A6002

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Assegnazioni a carico delle risorse per le aree depresse: modifiche e indicazioni procedurali. (Deliberazione n. 42/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la circolare del Ministero del tesoro in data 3 febbraio 1998, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficile* 6 febbraio 1998, n. 30, con la quale sono stati determinati i limiti di giacenza — previsti dall'art. 47, comma 1, della legge n. 449/1997 — cui sono subordinati i pagamenti a carico del bilancio statale a favore degli enti obbligati a tenere le proprie disponibilità liquide nei conti della tesoreria statale;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato in via programmatica ovvero ripartito le risorse recate dalle citate leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997 e vista in particolare la propria delibera del 25 settembre 1997 con la quale è stato, tra l'altro, predisposto il quadro complessivo delle finalizzazioni di legge e delle assegnazioni di cui sopra;

Vista la propria delibera del 17 marzo 1998 con la quale questo Comitato ha ripartito la tranche di mutui di 3.000 miliardi contratta nel dicembre 1997 dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per far fronte alle più immediate esigenze correlate, tra l'altro, alle leggi richiamate ed ha modulato le ulteriori risorse assegnate secondo le scansioni temporali previste dalla tabella *F* della citata legge n. 449/1997;

Vista la nota del 30 aprile 1998 con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica chiede che le risorse ad esso attribuite per il 1998 a valere sui fondi recati dalla legge n. 135/1997 siano destinate, nei limiti di 10 miliardi di lire, a copertura — in termini di competenza e di cassa — dei fabbisogni correlati all'attuazione dell'art. 5 della legge n. 449/1997;

Considerato che per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse recate dalle leggi richiamate è stato privilegiato il criterio dell'immediata eseguibilità delle iniziative, intesa l'espressione nel senso di appaltabilità degli interventi entro il periodo massimo di 6/8 mesi;

Ritenuto di modificare le precedenti direttive sui termini di affidamento e di avvio dei lavori tenendo conto, da un lato, della diversa sistematica di finanziamento introdotta dalla legge n. 449/1997, e considerando, d'altro canto, che le iniziative di cui sopra sono da ritenere ormai pervenute allo stato di cantierabilità e sono quindi suscettibili di essere attivate in tempi brevi, in coerenza con una politica governativa dichiaratamente intesa al riavvio degli investimenti anche in vista del rilancio dell'occupazione ed in linea con i contenuti dell'accordo stipulato dal Governo con le organizzazioni sindacali il 24 settembre 1996;

Ritenuto, in tale ottica, di stabilire misure per l'immediato avvio di iniziative di importo minimo pari alle assegnazioni disposte per il corrente esercizio finanziario, stabilendo a tal fine il termine massimo del 15 ottobre 1998 per le relative aggiudicazioni, anche al fine di assicurare la disponibilità di dati per la rimodulazione prospettata al punto 5.2 della menzionata delibera del 17 marzo 1998;

Ritenuto di prevedere, per il trasferimento delle risorse, modalità intese ad evitare giacenze di cassa e ad assicurare nel contempo la disponibilità finanziaria occorrente per la tempestiva attuazione delle iniziative ammesse a finanziamento;

Ritenuto peraltro di stabilire clausole meno cogenti nei confronti delle regioni per l'attivazione delle iniziative finanziate ai sensi della delibera 18 dicembre 1996 in relazione alla sfera di autonomia ad esse attribuita;

Ritenuto di dettare una disciplina unitaria per l'utilizzo delle economie, canalizzandole integralmente all'ulteriore attuazione di investimenti e prevedendo la riallocazione delle risorse così liberatesi a favore delle amministrazioni che hanno realizzato le economie stesse;

Ritenuto di favorire, ai fini indicati, l'ulteriore utilizzo degli elenchi di progetti a suo tempo predisposti, ma di consentire nel contempo, in relazione ad emergenze nel frattempo verificatesi o ad esigenze comunque sopraggiunte, la sostituibilità delle iniziative a suo tempo selezionate in modo da conferire carattere prioritario alla realizzazione di interventi di ricostruzione e di tutela del territorio;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che ha riferito sullo stato di attuazione degli adempimenti propedeutici previsti dalle delibere sopra richiamate e che ha formulato proposte di integrazioni e modifiche sulle quali hanno convenuto le altre amministrazioni interessate;

Delibera:

1. *Modifiche di assegnazioni.*

A valere sulle risorse di cui alla legge n. 135/1997 l'importo attribuito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio finanziario 1998, quale risulta dall'allegato 2 della delibera

17 marzo 1998, è ridotto a lire 121,250 miliardi di lire. L'importo residuo di lire 10 miliardi è assegnato, in termini di competenza e di cassa, al Ministero delle finanze a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5 della legge n. 449/1997 e più specificatamente per la concessione dei crediti di imposta per ricerca previsti da detta norma limitatamente agli interventi effettuati nelle aree depresse del Paese.

2. *Pianificazione degli interventi.*

2.1. *Competenza.*

2.1.1. La pianificazione degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse recate dalle leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997 e l'eventuale gerarchizzazione temporale degli interventi stessi è rimessa all'amministrazione interessata, che entro trenta giorni dalla data della presente delibera emana al riguardo apposito provvedimento e/o dà diretta comunicazione agli organismi realizzatori.

2.1.2. Resta confermato l'onere di comunicazione alla segreteria di questo Comitato, previsto al punto 4.5 della delibera del 17 marzo 1998, ai fini dell'eventuale promozione delle intese in detto punto ipotizzate per assicurare uno sviluppo territorialmente equilibrato delle aree depresse.

2.1.3. Sino ad eventuale diversa determinazione di questo Comitato, dalla pianificazione di cui al presente punto sono esclusi gli interventi per i quali l'amministrazione competente non abbia ancora proceduto a formalizzare la selezione e le opere per le quali non sia pervenuta in termini la documentazione prescritta dalle delibere richiamate in premessa.

2.2. *Contenuti della pianificazione.*

2.2.1. Ferma restando l'immediata impegnabilità del complesso di risorse assegnato, quale risultante dagli allegati 1 e 2 della delibera 17 marzo 1998, la suddetta pianificazione, a pena di revoca del finanziamento, deve essere calibrata in modo tale che in ciascun anno risultino assunti impegni verso il beneficiario finale il cui importo complessivo, tenendo conto anche delle scadenze relative agli impegni assunti per l'anno medesimo in relazione ad iniziative già avviate, sia pari almeno all'importo attribuito in termini di competenza per l'anno considerato.

2.2.2. Per gli interventi infrastrutturali, in particolare, al 15 ottobre 1998 debbono risultare aggiudicati lavori in misura tale che il costo complessivo degli interventi da avviare sia pari quantomeno all'importo complessivo riservato all'amministrazione in termini di competenza per l'anno in corso, pari cioè alla somma dell'importo assegnato a valere sulla tranche di mutui di 3.000 miliardi e dell'importo attribuito a carico dello stanziamento di cui alla tabella *F* della legge n. 449/1997.

Per gli interventi gestiti da funzionari delegati il termine per gli adempimenti di cui sopra è fissato al 15 novembre 1998.

Entro sessanta giorni dalla aggiudicazione deve essere effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento.

La pianificazione degli interventi infrastrutturali deve altresì assicurare che, entro il primo semestre di ciascun anno successivo al 1998, risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze di cui sopra, comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato.

2.2.3. L'eventuale gerarchizzazione temporale degli interventi privilegerà gli interventi finalizzati alla ricostruzione ed al ripristino di strutture danneggiate da eventi calamitosi e le iniziative intese a favorire la ripresa economica delle aree interessate da tali eventi, nonché gli interventi preordinati alla tutela del territorio.

In relazione ad esigenze prioritarie sopravvenute, le amministrazioni interessate potranno anche avviare interventi in sostituzione di quelli a suo tempo selezionati e supportati dalla prescritta documentazione, purché nel provvedimento di pianificazione di cui al punto 2.1 siano puntualmente esposti i motivi di tali eventuali sostituzioni ed il provvedimento stesso venga pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. *Trasferimento delle risorse.*

3.1. *Trasferimenti ad enti pubblici.*

3.1.1. Entro cinque giorni dall'avvenuta aggiudicazione, l'ente attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento all'amministrazione centrale competente, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti.

3.1.2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'amministrazione centrale competente trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione, salvo che per gli interventi di completamento e manutenzione delle strade provinciali finanziati a valere sulle risorse di cui alla legge n. 341/1995, non potrà comunque essere superiore al 20% dell'impegno definitivo, come sopra assunto.

3.1.3. Le risorse ulteriori saranno trasferite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale o dall'approvazione della chiusura della convenzione.

3.2. *Appalto diretto.*

Per la fattispecie dell'appalto diretto da parte dell'amministrazione centrale si applica procedura analoga a quella delineata ai punti 3.1.1 e 3.1.3: l'amministrazione ridetermina come sopra indicato il finanziamento assegnato all'iniziativa sulla base del quadro economico definitivo conseguente all'aggiudicazione, al netto di eventuali cofinanziamenti. Procede alla corresponsione dei corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale.

3.3. *Interventi non infrastrutturali.*

Le disposizioni di cui ai punti precedenti, riferiti agli interventi infrastrutturali, si applicano, per quanto possibile, ad altre iniziative finanziate a carico delle risorse di cui agli allegati 1 e 2 della delibera 17 marzo 1998. Sarà in particolare cura delle amministrazioni competenti rideterminare il finanziamento sulla base del costo effettivo dell'iniziativa, al netto di eventuali confinanziamenti, e prevedere modalità di trasferimento delle risorse o di erogazione di contributi tali da evitare giacenze di cassa e da favorire il contemporaneo avvio del maggior numero possibile di iniziative.

3.4. *Reintegri.*

Qualora l'intervento ammesso a finanziamento risulti già avviato nel rispetto delle indicazioni di questo Comitato, l'amministrazione competente, nel formulare la pianificazione di cui al punto 2.1 della presente delibera, provvederà a precisare tempi e modalità per il reintegro delle somme anticipate dal soggetto attuatore a carico del finanziamento assegnato all'intervento.

3.5. *Indicazione dei fabbisogni di cassa.*

Tenuto conto delle cadenze sopra previste per il trasferimento delle risorse e considerato che conseguentemente, soprattutto per gli interventi infrastrutturali, le erogazioni avverranno prevalentemente a decorrere dall'ultimo trimestre 1998, le amministrazioni centrali puntualizzeranno, entro venti giorni dalla data della presente delibera, i propri fabbisogni in termini di cassa per l'anno 1998, qualora inferiori all'ammontare indicato al punto 5.1 della delibera 17 marzo 1998.

4. *Utilizzo delle economie.*

4.1. *Economie in fase di appalto.*

Le economie che si realizzino a seguito della rideterminazione del quadro economico di cui al punto 3.1.1. saranno accantonate dall'amministrazione centrale competente in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'amministrazione stessa nei casi di cui al punto 3.1, per le finalità e con i criteri previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni: potranno in particolare essere utilizzate per le varianti in corso d'opera concernenti l'intervento considerato e per gli aggiornamenti del prezzo dell'intervento medesimo nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonché per i lavori suppletivi di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4.2. *Utilizzo delle ulteriori disponibilità.*

Gli importi conseguenti alla suddetta rideterminazione del finanziamento originariamente assegnato all'intervento, al netto dell'accantonamento di cui al punto 4.1, e gli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali e dell'inutilizzo, totale o parziale, del suddetto accantonamento, saranno destinate da questo Comitato, su proposta del titolare dell'amministrazione centrale che ha realizzato dette disponibilità, ad altri interventi rispondenti alle finalità indicate nelle delibere richiamate in premessa, in linea di massima con priorità per gli interventi in precedenza selezionati ai sensi delle delibere medesime, salva però la proposizione di interventi nuovi in presenza delle condizioni di cui al precedente punto 2.2.3.

5. *Interventi di interesse regionale.*

5.1. *Pianificazione.*

La pianificazione degli interventi di interesse regionale ammessi a finanziamento a carico delle risorse previste al punto 4 della delibera 12 luglio 1996 e l'eventuale gerarchizzazione degli stessi è rimessa alla regione interessata, che provvederà alle relative comunicazioni ai soggetti attuatori e che fornirà un'informativa al riguardo alla segreteria di questo Comitato.

Si applicano, per quanto possibile, le indicazioni di cui al precedente punto 2.2.

5.2. *Trasferimento di risorse.*

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica procederà alle variazioni di bilancio occorrenti per una sollecita messa a disposizione delle risorse attribuite alle regioni per il 1998, secondo il piano di riparto allegato alla delibera del 17 marzo 1998.

5.3. *Utilizzo economie.*

Le regioni possono procedere ad accantonare le economie realizzate in fase di appalto, in misura non eccedente il 7% dell'aggiudicato, con i medesimi criteri e per le stesse finalità indicate al punto 4.1 della presente delibera.

L'utilizzo delle disponibilità conseguenti a rideterminazione del finanziamento assegnato all'intervento, revoche ed economie è rimesso alla regione interessata, che destinerà dette risorse secondo criteri analoghi a quelli indicati al precedente punto 4.2.

6. *Clausole finali.*

6.1. *Abrogazioni.*

Sono abrogate le clausole che prevedono termini diversi da quelli indicati nella presente delibera ed in particolare le clausole di cui al punto 1.3 della delibera 18 dicembre 1996, al punto 4 della delibera 23 aprile 1997 ed al punto 5.2 della delibera 29 agosto 1997.

6.2. *Revoche.*

6.2.1. L'amministrazione, centrale o regionale competente, è responsabile del rispetto dei termini previsti nella presente delibera e procederà alla revoca dei finanziamenti nei confronti dei soggetti attuatori che non procedano all'aggiudicazione degli interventi alle scadenze indicate nel provvedimento di pianificazione o nell'avviso di comunicazione di cui al precedente punto 2.1.1. o che non provvedano alla consegna dei lavori entro sessanta giorni dall'aggiudicazione.

6.2.2. Sino all'entrata in vigore del regolamento interno di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sarà cura di questo Comitato procedere alla revoca dei finanziamenti nei confronti delle amministrazioni che non abbiano provveduto a selezionare ufficialmente gli interventi da ammettere a finanziamento ai sensi delle delibere richiamate in pre-

messa o che non abbiano proceduto alla pianificazione di cui al precedente punto 2.1, nonché effettuare le revoche previste al punto 2.2 della delibera 23 aprile 1997.

6.3 *Relazioni.*

6.3.1. Le amministrazioni centrali provvederanno all'invio delle relazioni periodiche previste al punto 7.2 della delibera 23 aprile 1997 ed al punto 6 della delibera 29 agosto 1997, curando — ove possibile — di relazionare contestualmente su tutti gli interventi ammessi a finanziamento a carico delle risorse di cui alla delibera 17 marzo 1998 in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto e dei riflessi di ordine occupazionale, formulando eventuali proposte complessive per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. La prima relazione verrà trasmessa alla segreteria di questo Comitato entro il 1° settembre 1998 e riporterà:

a) in una prima sezione le aggiudicazioni già effettuate e quelle che si prevede di perfezionare entro il 15 ottobre successivo, con l'indicazione dei relativi costi complessivi e del cronogramma delle erogazioni previste, nonché i fabbisogni connessi alle altre iniziative avviate o da avviare entro il medesimo anno 1998 a carico delle risorse di cui alla richiamata delibera 17 marzo 1998;

b) in una seconda sezione le iniziative che verranno avviate nel 1999 con le relative indicazioni finanziarie.

6.3.2. Le regioni provvederanno a fornire un'informativa sull'attuazione dei progetti di loro competenza alle scadenze del 30 maggio e del 30 novembre di ciascun anno, indicate al punto 1.4 della delibera 18 dicembre 1996: per l'anno 1998 ed ai fini indicati al punto 5.3 della più volte menzionata delibera del 17 marzo 1998 verrà fornita, entro il 31 luglio dello stesso anno 1998, un'unica informativa che riporti le indicazioni di cui al punto 6.3.1 lettera *b).*

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 355

98A6043

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il proprio decreto n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università di Padova;

Visto, in particolare, l'art. 57, quarto comma, dello statuto dell'Università;

Vista la deliberazione del senato accademico allargato del 30 marzo 1998;

Sentito il consiglio di amministrazione nella seduta del 31 marzo 1998;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 558 del 4 giugno 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova è modificato come appresso.

Articolo unico

1. L'art. 3 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 3 *(Didattica).* — 1. L'Università organizza, coordina e svolge, nelle forme stabilite dal regolamento didattico di ateneo, le attività necessarie per il conseguimento dei titoli di studio relativi a tutti i livelli di istruzione universitaria previsti dall'ordinamento universitario nazionale.

2. Nei limiti delle risorse disponibili, l'Università promuove altresì: iniziative volte a consentire la frequenza degli studenti lavoratori anche mediante insegnamenti a distanza; corsi intensivi; corsi di lingua italiana per stranieri, anche con la collaborazione degli studenti; interscambio di studenti, anche in ambito internazionale.

3. L'Università, inoltre, può promuovere e organizzare corsi di preparazione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni e ad altri concorsi pubblici, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, nonché servizi rivolti agli studenti per la scelta della professione. Può infine promuovere ed organizzare attività culturali e formative esterne, ivi comprese quelle per l'aggiornamento culturale degli adulti e quelle per la formazione permanente e ricorrente. Per tutte queste attività l'Università può stipulare convenzioni e contratti con i soggetti pubblici e privati interessati.

4. È possibile provvedere alla copertura degli insegnamenti di un corso di studio anche mediante contratti di diritto privato a tempo determinato deliberati dai consigli di facoltà. Compiti didattici integrativi deliberati dal competente consiglio di corso di studio possono essere assolti da titolari di borsa di studio post-dottorato e, altresì, da dottorandi che abbiano concluso il ciclo di frequenza.

5. È garantita al singolo docente la libertà di scegliere i contenuti e i metodi del proprio insegnamento nel rispetto delle esigenze di coerenza con l'ordinamento degli studi e in accordo con la programmazione didattica approvata dai competenti organi accademici.

6. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e l'efficacia della didattica nell'Università, il docente è tenuto ad osservare in tutte le proprie prestazioni didattiche le modalità organizzative definite dal regolamento didattico di ateneo determinate dalle singole strutture competenti.

7. L'Università verifica la correttezza della gestione e la produttività delle risorse destinate all'attività didattica.

8. Gli studenti partecipano alla valutazione delle attività didattiche, secondo modalità indicate dal regolamento didattico di ateneo».

Il presente decreto entra in vigore con effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6048

DECRETO RETTORALE 19 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tenologica dell'8 agosto 1996 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in scienze naturali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 29 ottobre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 20 gennaio 1998 e dal senato accademico in data 13 gennaio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso.

Articolo unico

L'art. 68, concernente il corso di laurea in scienze naturali è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 68 *(Corso di laurea in scienze naturali).* — 1. È istituito presso l'Università di Padova il corso di laurea in scienze naturali.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'obiettivo del corso di laurea è quello di formare specialisti capaci di leggere a più livelli l'ambiente nelle sue componenti biotiche e abiotiche e nelle loro interazioni. A questo fine il corso di laurea realizza una sintesi equilibrata tra le materie dell'area biologica e dell'area di scienze della terra: evidenziando ed approfondendo le correlazioni tra organismi, a livello di individui, popolazioni, specie e comunità, ed il substrato terrestre sul quale i processi morfogenetici modellano le forme del paesaggio.

Il corso di laurea, inoltre, mira a sviluppare gradualmente fondamenti scientifici e metodologici per una didattica diffusa, con una sua specifica identità, per ogni ordine e grado di scuola preuniversitaria.

4. La durata degli studi del corso di laurea in scienze naturali è di quattro anni, articolati in un primo biennio dedicato esclusivamente alla formazione di base e in un secondo biennio dedicato in parte al completamento della preparazione di base e in parte alla preparazione dottrinale e metodologica in settori specifici delle scienze naturali.

Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei quattro anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

5. L'attività didattico-formativa comporta almeno 1.440 ore di preparazione di base e di almeno 480 ore di specifica preparazione nelle materie di indirizzo; essa consta di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, esercitazioni in laboratorio e in campo, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione degli elaborati, ecc.. Parte dell'attività pratica nonché la preparazione della tesi di laurea può essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

6. L'attività didattica-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Ogni corso monodisciplinare è costituito da una annualità di almeno ottanta ore o semiannualità di quaranta ore. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli didattici coordinati di quaranta ore, per un massimo equivalente a tre moduli o centoventi ore, impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione d'esame faranno parte tutti gli insegnanti del corso integrato.

7. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obbiettivi sono più avanti riportati.

8. Durante il primo biennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica, di norma l'inglese. Le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea.

9. Lo studente durante il biennio di base deve frequentare due corsi introduttivi integrati, di cui uno di scienze della vita e uno di scienze della terra per non meno di complessive ottanta ore.

10. Per l'accertamento finale di profitto, il consiglio di corso di laurea può accorpare due corsi dello stesso settore scientifico-disciplinare o della stessa area didattica in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti si fa ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali ad un massimo di 23, di cui 17 relativi agli insegnamenti di base e 6 relativi agli insegnamenti d'indirizzo.

11. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi, di norma a carattere sperimentale, o che, comunque, apporti un contributo originale, la cui preparazione comporta la frequenza di un anno presso un laboratorio sotto la guida del relatore designato dal corso di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze naturali, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

12. Gli insegnamenti da attingere dai settori scientifico-disciplinari sono tutti quelli previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 1997.

13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea determinano con apposito regolamento quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea:

a) definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità. Le denominazioni di tali corsi devono essere scelte all'interno dei settori scientifico-disciplinari, con l'aggiunta delle qualificazioni atte ad identificare il livello e il contenuto degli insegnamenti;

c) sceglie le discipline rispettando le indicazioni più avanti stabilite;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovrà aver superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticità;

g) indica gli indirizzi del biennio e gli eventuali orientamenti attivati, con i corsi caratterizzanti e quelli consigliati;

h) fissa le modalità di organizzazione dei corsi introduttivi integrati e le attività teorico-pratiche da svolgersi nel loro ambito;

i) indica le annualità e/o i moduli comuni ai diplomi di laurea affini.

A - *Corsi introduttivi integrati.*

14. I corsi introduttivi integrati, la cui frequenza è obbligatoria, hanno il fine di far percepire, fin dall'inizio, allo studente gli elementi di integrazione che devono essere specifici e caratterizzanti della formazione del naturalista. Essi, inoltre, mirano a colmare le eventuali lacune conoscitive di base e quindi a favorire un più immediato inserimento dello studente nell'iter di studi. I corsi sono attuati con il concorso di più docenti delle discipline interessate e non danno luogo a titolarità.

15. Il consiglio di corso di laurea, nell'organizzare i corsi integrati, indica, anno per anno, un coordinatore per ciascuno di essi, scelto tra i docenti impegnati nei cicli di lezioni e stabilisce le modalità di frequenza e dell'accertamento finale di apprendimento.

1) Corso introduttivo integrato di scienze della vita:

a) gli organismi: organizzazione molecolare, cellulare e strutturale;

b) organi: funzioni generali;

c) specie, tassonomia, evoluzione;

e) riproduzione, sviluppo e differenziamento;

f) comportamento e rapporti tra organismi ed ambiente.

Detto corso è svolto dai docenti del corso di laurea afferenti ai settori scientifico-disciplinari dell'area E.

2) Corso introduttivo integrato di scienze della terra:

a) carte geografiche e topografiche;

b) ambiente fisico e sua evoluzione;

c) minerali e rocce e loro origine;

d) fossili e loro significato;

e) storia geologica;

f) dinamica della terra.

Detto corso sarà svolto dai docenti del corso di laurea afferenti a settori scientifico-disciplinari dell'area D.

B - *Formazione di base.*

16. Sono obbligatorie le seguenti annualità nelle rispettive aree disciplinari:

Area matematica: una annualità.

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra;

A01C Geometria;

A01D Matematiche complementari;

A02A Analisi matematica;

A02B Probabilità e statistica matematica;

A03X Fisica matematica;

A04A Analisi numerica;

S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Area fisica: una annualità.

Settore scientifico-disciplinare:

B01B Fisica.

Area chimica: due annualità.

Settori scientifico-disciplinari:

C03X Chimica generale ed inorganica;

C05X Chimica organica.

Area di scienze della vita: nove annualità.

Settori scientifico-disciplinari:

E01A Botanica;

E01B Botanica sistematica;

E02A Zoologia;

E02B Anatomia comparata e citologia;

E03A Ecologia;

E03B Antropologia;

E04A Fisiologia generale;

E11X Genetica.

Area di scienze della terra: quattro annualità.

Settori scientifico-disciplinari:

D01A Paleontologia e paleoecologia;

D01B Geologia stratigrafica e sedimentologica;

D01C Geologia strutturale;

D02A Geografia fisica e geomorfologia;

D03A Mineralogia;

D03B Petrologia e petrografia.

C - *Formazione di indirizzo.*

17. La facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, nell'ambito di quanto stabilito nel regolamento di Ateneo e di facoltà, indica all'atto della predisposizione del manifesto degli studi gli indirizzi da attivare, in rapporto alla disponibilità dei docenti, agli insegnamenti da impartire, alle attrezzature disponibili e al numero degli studenti iscritti.

18. La formazione di indirizzo consta di 6 annualità di cui due caratterizzanti l'indirizzo prelevate da due differenti settori scientifico disciplinari e quattro a scelta dello studente, prelevate da un apposito elenco predisposto dalle strutture didattiche.

19. L'accesso al secondo biennio è condizionato al superamento delle condizioni e propedeuticità fissate nel manifesto degli studi. Gli studenti sono tenuti a scegliere all'atto dell'iscrizione al terzo anno uno degli indirizzi attivati nel corso di laurea.

Gli indirizzi saranno finalizzati sia all'approfondimento di conoscenze specifiche delle aree di fisica, chimica, scienze della terra e di scienze della vita utili per le finalità degli indirizzi sia allo studio delle metodologie necessarie per l'analisi, il controllo e la evoluzione dei processi tematici di indirizzo.

20. Sono previsti i seguenti indirizzi:

a) generale;

b) didattico;

c) conservazione della natura e delle risorse naturalistiche;

d) valutazione naturalistica di impatto ambientale;

e) paleobiologia e museologia naturalistica.

21. I due insegnamenti obbligatori di ciascun indirizzo saranno preferibilmente plurimodulari e scelti uno in un settore scientifico disciplinare dell'area E e uno in un settore dell'area D.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi verranno indicati precisamente i corsi ufficiali plurimodulari che costitueranno le singole annualità.

22. Gli insegnamenti opzionali a completamento delle annualità di indirizzo saranno scelti dalle facoltà, in coerenza con il contenuto formativo di ciascun indirizzo, preferibilmente nelle aree A, B, C, D, E, G, K, o in altre aree ritenute utili dalla facoltà, con il vincolo che almeno un insegnamento appartenga all'area E e uno all'area D».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 19 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6049

DECRETO RETTORALE 22 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 18 marzo 1996 con il quale è stato riordinato corso di laurea in storia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 27 aprile 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 26 novembre 1997, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 33, concernente la facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 33. *(Facoltà di lettere e filosofia).* — 1. La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

1) filosofia;

2) lettere;

3) lingue e letterature straniere;

4) scienze della comunicazione;

5) storia».

Art. 2.

Dopo l'art. 37, concernente il corso di laurea in scienze della comunicazione, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo 38, relativo al corso di laurea in storia.

«Art. 37. *(Corso di laurea in storia).* — 1. Il corso di laurea in storia afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

3. Il corso di laurea in storia ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realtà storico-sociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree disciplinari caratterizzanti di cui al comma 4.

4. Settori scientifico-disciplinari, comprensivi degli insegnamenti attivati presso il corso di laurea in storia o che questo può mutuare da altri corsi di laurea, sono raggruppati in aree disciplinari, tra le quali sono specificamente caratterizzanti del corso di laurea le seguenti:

1) area delle scienze storiche dell'antichità;

2) area delle scienze storiche del medioevo;

3) area delle scienze storiche dell'età moderna;

4) area delle scienze storiche dell'età contemporanea;

5) area delle scienze storico-politiche;

6) area delle scienze storiche giuridico-istituzionali;

7) area delle scienze storico-religiose;

8) area delle scienze socio-antropologiche;

9) area della civiltà bizantina (L06D).

5. Altre aree possono essere indicate dal consiglio di corso di laurea, in relazione con i propri peculiari interessi culturali, didattici, scientifici.

6. Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende un massimo di 22 annualità di insegnamento.

7. Il corso di laurea si articola in indirizzi di taglio cronologico e di taglio tematico-disciplinare.

8. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la facoltà attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili.

9. Il corso degli studi è comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati.

Gli insegnamenti istituzionali devono fornire agli studenti gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientifico-disciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai veri indirizzi.

10. Il consiglio di corso di laurea stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso: determina inoltre le eventuali propedeuticità e le obbligatorietà ai fini dei singoli indirizzi, nonché le modalità delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno.

11. Dopo aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito.

12. Il corso di laurea in storia è affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonché della facoltà di scienze della formazione.

13. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in *curricula* didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio di corso di laurea valuta l'utilità delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresì l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto.

14. A mezzo del manifesto annuale degli studi il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà provvedono a disciplinare, per quanto di loro competenza, il complesso delle materie indicate dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Indicano inoltre le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini della partecipazione alle diverse classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria.

15. Gli insegnamenti istituzionali comuni possono essere indicativamente così individuati:

nove discipline a scelta nei settori scientifico-disciplinari:

L02A Storia greca;
L02B Storia romana;
L12A Letteratura italiana;
M01X Storia medievale;
M02A Storia moderna;
M04X Storia contemporanea;
M06A Geografia;
M08A Storia della filosofia;
P03X Storia economica.

Dovranno, comunque, obbligatoriamente far parte del *curriculum* le seguenti discipline:

Storia greca (L02A),
Storia romana (L02B);
Storia medievale (M01X);
Storia moderna (M02A);
Storia contemporanea (M04X).

due discipline a scelta nei settori scientifico-disciplinari:

L02C Numismatica;
M03A Storia delle religioni;
M03C Storia del Cristianesimo antico e medievale;
M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;
M05X discipline demoetnoantropologiche;
M08E Storia della scienza;
M12A Archivistica;
M12B Paleografia;
N18X Storia del diritto romano;
N19X Storia del diritto italiano;
Q01B Storia delle dottrine politiche;
Q04X Storia delle relazioni internazionali;
Q05A Sociologia generale;
M02B Storia dell'Europa orientale;
Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;
Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;
Q06B Storia e istituzioni dell'Asia.

da due a sei discipline a scelta nei settori scientifico-disciplinari:

L09A Glottologia e linguistica;
L07A Lingua e letteratura latina;
L11A Linguistica italiana;
M07A Filosofia teoretica;
M07C Filosofia morale;
M08A Storia della filosofia;
Q01A Fisofia politica;
L16A Lingua e letteratura francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L19A Lingua e letteratura tedesca;
L21B Lingue e letterature slavo-orientali;
L03B Archeologia classica;
L03D Archeologia medievale;
L25A Storia dell'arte medievale;
L25B Storia dell'arte moderna;
L25C Storia dell'arte contemporanea;
M06A Geografia;
M06B Geografia economico-politica.

16. La scelta degli insegnamenti di indirizzo fino ad un massimo di 9 discipline individuate, è effettuata in modo da garantire l'organicità culturale e l'efficacia professionale di ogni singolo piano di studio.

17. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve dimostrare di avere adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneità, da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalità definite dal corso di laurea.

18. Il piano di studi dello studente potrà essere formulato scegliendo gli indirizzi e le discipline fra quelli di seguito indicati.

19. Gli indirizzi sono i seguenti:

a) antico;

b) medievale;

c) moderno;

d) contemporaneo;

e) storico-religioso;

f) storico-territoriale;

g) storico-archeologico.

20. Il piano di studi del primo biennio consiste in nove insegnamenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI COMUNI

Di seguito alla denominazione dell'insegnamento viene indicata la sigla alfanumerica del settore scientifico-disciplinare cui l'insegnamento medesimo afferisce.

1) Geografia (M06A);
2) Letteratura italiana (L12A);
3) Storia contemporanea (M04X);
4) Storia economica (P03X);
5) Storia greca (L02A);
6) Storia medievale (M01X);
7) Storia moderna (M02A);
8) Storia romana (L02B);
9) Storia della filosofia (M08A).

21. Entro il biennio di formazione, o al più tardi nel terzo anno di corso, lo studente dovrà sostenere due prove di accertamento di conoscenza di altrettante lingue straniere. Per l'ammissione al secondo biennio lo studente dovrà avere superato almeno sei esami di cui quattro «storie generali». È consentito sostenere nel primo biennio anche due esami relativi a discipline professionalizzanti, scelte tra gli insegnamenti opzionali comuni di seguito indicati:

Estetica (M07D);
Filologia latina (L07A);
Filosofia morale (M07C);
Glottologia (L09A);
Linguistica generale (L09A);
Letteratura latina (L07A);
Storia della lingua italiana (L11A);
Storia della lingua latina (L07A).

INDIRIZZI E INSEGNAMENTI

22. Ogni indirizzo comporta da tre a sei insegnamenti fondamentali e, rispettivamente, da dieci a sette insegnamenti opzionali, i quali sono da scegliere tra gli insegnamenti opzionali di indirizzo ed eventualmente tra gli insegnamenti opzionali comuni (professionalizzanti per la docenza nelle scuole secondarie inferiori e superiori). Previa approvazione dei docenti dell'indirizzo è consentito includere tra gli insegnamenti opzionali gli insegnamenti afferenti agli altri indirizzi e curricula e quelli impartiti nell'ambito degli altri corsi di laurea della facoltà, nonché un'iterazione della materia di laurea.

a) Indirizzo *Antico:*

1) Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
2) Letteratura latina (L07A);
3) Storia del vicino oriente antico (L15B).

E inoltre:

per il *curriculum* Greco e per il *curriculum* Orientale:

4) Epigrafia greca (L02A);
5) Letteratura greca (L06C);

per il *curriculum* Romano:

4) Epigrafia latina (L02B);
5) Storia della filologia e della tradizione classica (L08A).

Inoltre 8 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:

Antichità greche (L02A);
Antichità romane (L02B);
Assiriologia (L15A);
Civiltà dell'Italia preromana (L03A);
Esegesi delle fonti di storia greca e romana (L08A);
Geografia storica del mondo antico (L02A, L02B);
Istituzioni di diritto romano (N18X);
Numismatica (L02C);
Numismatica greca e romana (L02C);
Papirologia (L02D);
Religioni del mondo classico (M03A);
Storia del Cristianesimo (M03C);
Storia del diritto romano (N18X);
Storia del pensiero politico antico (M08B, Q01B);
Storia della filosofia antica (M08B);
Storia della filosofia tardo-antica (M08B);
Storia della storiografia antica (L02A, L02B);
Storia economica e sociale del mondo antico (L02A, L02B);
Storia greca di una regione nell'antichità (L02A);
Storia romana di una regione nell'antichità (L02B).

b) Indirizzo *Medievale:*

1) Antichità ed istituzioni medievali (M01X);
2) Esegesi delle fonti storiche medievali (M01X);
3) Letteratura latina (L07A);
4) Paleografia latina (M12B);
5) Storia bizantina (L06D);
6) Storia della Chiesa medievale (M03C).

Inoltre 7 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:

Agiografia (M03C);
Archeologia cristiana (L03C);
Archeologia medievale (L03D);
Archivistica (M12A);
Bibliografia e biblioteconomia (M13X);
Filologia bizantina (L06D);
Filologia germanica (L20A);
Filologia medievale e umanistica (L12E);
Filologia romanza (L10A);
Geografia storica medievale (M01X);
Letteratura latina medievale (L07B);
Numismatica medievale e moderna (L02C);
Storia del Cristianesimo (M03C);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del pensiero politico medievale (M08C, Q01B);
Storia dell'archeologia (L03B);
Storia dell'arte medievale (L25A);
Storia della filosofia medievale (M08C);
Storia della miniatura (L25A);
Storia della storiografia medievale (M01X) *ovvero* moderna (M02A).

c) Indirizzo *Moderno:*

1) Letteratura latina (L07A);
2) Storia della storiografia moderna (M02A);
3) Storia della Repubblica di Venezia (M02A).

Inoltre 10 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:

Archivistica (M12A);
Bibliografia e biblioteconomia (M13X);
Demografia storica (M02A);
Economia politica (P01A);
Filosofia della storia (M07C);
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);
Letteratura umanistica (L12E);
Paleografia latina (M12B);
Sociologia (Q05A);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia del Cristianesimo (M03C);
Storia del diritto italiano (N19X);
Storia del pensiero economico (P01D);
Storia del pensiero politico moderno o contemporaneo (Q01B);
Storia del Risorgimento (M04X);
Storia dell'agricoltura (M04X);
Storia dell'America latina (Q03X);
Storia dell'Asia (Q06B);
Storia dell'Europa o di uno Stato europeo (M02A);
Storia dell'Europa orientale (M02B);
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D);
Storia della filosofia moderna (M08A);
Storia della filosofia morale (M07C);
Storia della filosofia politica (M08A);
Storia della scienza (M08E);
Storia delle donne (M04X);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Storia economica e sociale dell'età moderna (M02A).

d) Indirizzo *Contemporaneo:*

1) Economia politica (P01A);
2) Letteratura latina (L07A);
3) Storia della storiografia moderna (M02A); o contemporanea (M04X).

Inoltre 10 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:

Antropologia culturale (M05X);
Archivistica (M12A);
Bibliografia e biblioteconomia (M13X);
Demografia storica (M02A);
Filosofia della storia (M07C);
Letteratura italiana moderna e contemporanea (L12B);
Letterature comparate (L12D);
Politica economica (P01B);
Sociologia (Q05A);
Statistica (S01A);
Storia degli Stati Uniti d'America (Q03X);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia dei trattati e politica internazionale (Q04X);
Storia del Cristianesimo (M03C);
Storia del diritto italiano moderno e contemporaneo (N19X);
Storia del giornalismo (M04X);
Storia del lavoro (M02A, M04X);
Storia del Risorgimento (M04X);
Storia dell'Africa (Q06A);
Storia dell'agricoltura (M04X);
Storia dell'America latina (Q03X);
Storia dell'arte contemporanea (L25C);
Storia dell'Asia (Q06B);
Storia dell'Europa o di uno Stato europeo (M04X);
Storia dell'Europa orientale (M02B);
Storia dell 'Italia contemporanea (M04X);
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D);
Storia della filosofia contemporanea (M08A);
Storia della filosofia politica (M08A);
Storia della Repubblica di Venezia (M02A);
Storia della scienza (M08E);

Storia delle donne (M04X);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Storia delle relazioni politiche fra il Nord-America e l'Europa (Q04X);
Storia militare (M02A, M04X).

e) Indirizzo *Storico-religioso:*
1) Letteratura latina (L07A);
2) Storia del Cristianesimo (M03C);
3) Storia delle religioni (M03A).

E inoltre:
per il *curriculum* di Storia delle religioni:
4) Antropologia culturale (M05X);
5) Etnologia (M05X);
6) Religioni del mondo classico (M03A).

per il *curriculum* di Storia del Cristianesimo:
3 insegnamenti a scelta tra:
Agiografia (M03C);
Letteratura cristiana antica (L08B);
Storia della Chiesa medievale (M03C);
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (M03D).
Inoltre 7 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:
Antropologia religiosa (M05X);
Archeologia cristiana (L03C);
Archivistica (M12A);
Filologia semitica (L14B);
Filosofia della religione (M07C);
Letteratura greca (L06C);
Lingua e letteratura araba (L14D);
Lingua e letteratura moderna (francese, inglese, tedesca, o altra) (L16A, L17A, L18A, L19A, L21B);
Paleografia latina (M12B);
Sociologia della religione (Q05B);
Storia bizantina (L06D);
Storia del Cristianesimo in età moderna e contemporanea (M03D);
Storia del vicino oriente antico (L15B);
Storia dell 'arte bizantina (L25A);
Storia dell'arte medievale (L25A);
Storia della filosofia antica (M08B);
Storia della filosofia medievale (M08C);
Storia della teologia (M03B).

f) Indirizzo *Storico-territoriale:*
6 insegnamenti di cui 3 scelti nell'area didattica geografica e 3 nell'area didattica archeologica:

Discipline geografiche:
Cartografia (M06A);
Geografia applicata (M06B);
Geografia fisica (D02A);
Geografia regionale (M06A);
Geografia storica (M06A);
Geografia umana (M06A).

Discipline archeologiche:
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
Archeologia medievale (L03D);
Civiltà dell'Italia preromana (L03A);
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);
Palentologia (L10A);
Topografia dell'Italia antica (L04X).
Inoltre 7 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:
Aerotopografia archeologica (L04X);
Antropologia culturale (M05X);
Archeologia cristiana (L03C);
Archeologia della Magna Grecia (L03B);
Archeologia delle province romane (L03B);
Archeologia industriale (L25C);
Archeometria (B01B);
Architettura dei giardini e dei parchi (H10B);
Architettura del paesaggio (H10B);
Demografia sociale (S03A);
Didattica della geografia (M06A);
Ecologia (E03A);
Ecologia preistorica (L01A);
Ermeneutica filosofica (M07A);
Filosofia della scienza (M07B);
Fitogeografia (E01D);
Fondamenti di valutazione di impatto ambientale (D02A);
Geografia del paesaggio e dell'ambiente (M06A);
Geografia politica ed economica (M06B);
Geografia storica dell'Europa medievale e moderna (M02A);
Geografia storica medievale (M01X);
Geografia urbana (M06A);
Geologia del Quaternario (D01B);
Informatica generale (K05B);
Laboratorio didattico di scienze della terra (D01B);
Numismatica (L02C);
Paleobotanica (E01B);
Pianificazione territoriale (H14A);
Prospezioni geofisiche (D04B);
Protostoria europea (L01A);
Rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi (L04X);
Semiotica (M07E);
Sistemi informativi geografici (M06B);
Sociologia della comunicazione (Q05B);
Statistica (S01A);

Storia degli insediamenti tardo antichi e medievali (L03D);
Storia dell'agricoltura (M04X);
Storia dell'archeologia (L03B);
Storia dell'architettura antica (H12X);
Storia della filosofia politica (M08A);
Storia delle città e del territorio (M04X);
Storia delle donne (M04X);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Tecniche di fotointerpretazione (H05X).

g) Indirizzo *storico-archeologico:*
6 insegnamenti scelti tra i seguenti:
Archeologia e storia dell'arte greca e romana (L03B);
Archeologia medievale (L03D);
Civiltà dell 'Italia preromana (L03A);
Epigrafia latina (L02B);
Letteratura latina (L07A);
Metodologia e tecnica della ricerca archeologica (L03B);
Numismatica greca e romana (L02C);
Paletnologia (L01A);
Storia dell'archeologia (L03B);
Topografia dell'Italia antica (L04X).
Inoltre 7 insegnamenti scelti tra gli insegnamenti opzionali comuni e/o tra i seguenti insegnamenti:
Antichità greche (L02A);
Antichità romane (L02B);
Archeologia cristiana (L03C);
Archeologia delle province romane (L03C);
Archeologia della Magna Grecia (L03B);
Archeometria (B01B);
Civiltà dell'Italia preromana (L03B);
Epigrafia greca (L02A);
Etruscologia (L03A);
Letteratura greca (L06C);
Lingua e civiltà greca (L06C);
Lingua e letteratura sanscrita (L22A);
Museologia (L25D);
Papirologia (L02D);
Religioni del mondo classico (M03A);
Storia del vicino oriente antico (L15B);
Storia dell'architettura antica (H12X);
Storia dell'arte medievale (L25A);
Storia della filologia e della tradizione classica (L08A);
Storia della filosofia antica (M08B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 22 giugno 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6121

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 9 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, emanato con decreto rettorale n. 1196/94, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 1° aprile 1998, n. 76, con il quale sono state introdotte modifiche allo statuto dell'Università degli studi di Pisa;

Visto in particolare l'art. 2, comma 4 del citato decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 con il quale sono state apportate modifiche all'art. 23 dello statuto di Ateneo, integrandolo dei commi 9 e 10;

Visto il successivo decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 29 aprile 1998, n. 98, con il quale sono state apportate, nelle more di entrata in vigore delle modifiche di cui al precedente decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, ulteriori modifiche al testo dell'art. 23, integrandolo di un comma individuato come «comma 9»;

Rilevata pertanto, la necessità di procedere alla rinumerazione dei commi dell'art. 23 dello statuto così come risultante per effetto di quanto disposto dai sopra richiamati decreti rettorali;

Accertato inoltre che, a seguito di mero errore materiale, il decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, all'art. 2, comma 10, non reca tra le modifiche apportate all'art. 33 dello statuto di cui alla rettorale 8 gennaio 1998 prot. n. 02/12, quella relativa al comma 5 del medesimo articolo che aumenta da tre anni a quattro anni la durata del mandato del direttore di dipartimento;

Rilevata pertanto la necessità ad una rettifica del decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

I commi 9 e 10 dell'art. 23 dello statuto, introdotti con decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435, a seguito dell'entrata in vigore del successivo decreto rettorale 15 aprile 1998, n. 01/688, diventano rispettivamente commi 10 e 11 del medesimo articolo. Pertanto, il testo dell'art. 23, commi 9, 10 e 11 risulta essere il seguente:

«Art. 23. — 9. Il preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento».

«Art. 23. — 10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di I fascia della facoltà. Parimenti, in caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni e provvede nei trenta giorni successivi a dare inizio al procedimento elettorale per l'elezione del nuovo titolare».

«Art. 23. — 11. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato e si procede ai sensi del comma 10».

Art. 2.

L'art. 2, comma 10 del decreto rettorale 3 marzo 1998, n. 01/435 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 1° aprile 1998, n. 76, è integrato nel modo seguente:

«al comma 5, le parole "tre anni accademici" sono sostituite con "quattro anni accademici"».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì sul Bollettino ufficiale dell'Univeità degli studi di Pisa.

Pisa, 9 giugno 1998

Il rettore: MODICA

98A6047

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 5 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riodinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà, seduta del 26 giugno 1997; senato accademico seduta del 1° luglio 1997; consiglio di amministrazione seduta del 12 maggio 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

viene approvata la tabella IX-*bis* relativa al corso di laurea in lingue. Per il passaporto dal primo al secondo biennio sono confermate modalità e propedeuticità attualmente in vigore;

a) lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua. In tale caso le annualità complessive passano a 20, o anche a 21 nel caso in cui (indirizzo filologico-letterario) la seconda lingua quadriennalizzata presupponga un secondo esame di filologia;

b) possono essere quadriennalizzate:

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura araba;

lingua e letteratura neogreca.

Una lingua e letteratura può essere quadriennalizzata o triennalizzata solo se la relativa filologia è attivata. Più precisamente: filologia germanica per l'inglese e il tedesco; filologia romanza per il francese e lo spagnolo; filologia greca medievale e moderna per il neogreco; filologia araba o filologia semitica per l'arabo;

c) modalità e propedeuticità delle prove scritte vengono definite nell'ambito del manifesto degli studi, previsto dall'art. 11, entro la data d'inizio dell'anno accademico.

3. (Rifer. art. 7) - Oltre ai tre indirizzi nei quali attualmente si articola il secondo biennio, viene istituito un quarto indirizzo denominato «Movimento delle popolazioni e turismo».

5. (Rifer. art. 8) - Il piano degli studi e i *curricula* didattici vengono così definiti (anche in armonia con lo statuto della costituenda facoltà di lingue, approvato all'unanimità il 19 gennaio 1996):

BIENNIO (COMUNE)

2 esami della lingua Q., ciascuno con la preliminare prova scritta (propedeutica).

2 esami della lingua T., ciascuno con la preliminare prova scritta (propedeutica).

1 dell'area disciplinare di italianistica (specificamente: letteratura italiana), con la preliminare prova scritta (propedeutica).

1 dell'area disciplinare di scienze storiche (specificamente: storia medievale o moderna o contemporanea).

1 dell'area disciplinare di scienze del linguaggio (specificamente: giottologia o linguistica generale, da sostenersi al I anno).

1 filologia afferente alla lingua Q. (da sostenersi al II anno).

1 a scelta guidata, tratta da una tra le seguenti aree: lingue e letterature straniere, scienze filosofiche, scienze storiche e storico-culturali, scienze dell'informazione, scienze antropologiche e sociologiche, scienze del linguaggio.

BIENNIO DI SPECIALIZZAZIONE

2 della lingua Q., ciascuno con la preliminare prova scritta (propedeutica).

1 della lingua T., con la preliminare prova scritta (propedeutica).

5 caratterizzanti dell'indirizzo; le materie scelte nell'area di scienze storiche e scienze del linguaggio saranno diverse da quelle sostenute nel I biennio.

2 a scelta libera.

INDIRIZZO FILOLOGICO-LETTERARIO

2 della lingua Q.

1 della lingua T.

1 filologia T. (nel caso in cui le due lingue facciano riferimento alla medesima filologia, tale filologia viene biennalizzata).

1 dell'area della lingua Q.

3 tratte da tre diverse tra le seguenti aree: italiano, scienze storiche e storico-colturali, scienze della letteratura, lingue e culture classiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo, scienze del linguaggio , lingue e letterature straniere.

2 a scelta libera.

INDIRIZZO LINGUISTICO-GLOTTODIDATTICO

2 della lingua Q.

1 della lingua T.

2 dell'area delle scienze del linguaggio.

1 dell'area delle scienze giottodidattiche.

2 tratte da due diverse tra le seguenti aree: scienze psicologiche e dell'educazione, scienze filosofiche, scienze antropologiche e sociologiche, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere.

2 a scelta libera.

INDIRIZZO STORICO-CULTURALE

2 della lingua Q.

1 della lingua T.

1 tratta dall'area di scienze storiche e storico-culturali.

3 tratte da tre diverse tra le seguenti aree: italiano, scienze filosofiche, scienze antropologiche o sociologiche, scienze geografiche, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere.

1 tratta dall'area delle scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo.

2 a scelta libera.

MOVIMENTO DELLE POPOLAZIONI E TURISMO

2 della lingua Q.

1 della lingua T.

2 dell'area delle scienze geografiche, economiche e del turismo.

1 dell'area delle scienze antropologiche e sociologiche.

2 tratte da due diverse tra le seguenti aree: scienze della comunicazione, scienze storiche e storico-culturali, scienze dell'area, della musica e dello spettacolo, scienze del linguaggio, lingue e culture classiche.

2 a scelta libera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 5 giugno 1998

Il rettore: GULLOTTI

98A6045

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Considerato che con il decreto rettorale n. 2737 del 27 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1997 era stata riordinata la scuola di specializzazione in radiologia ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996 - Tabella XLV/2);

Considerato che il predetto riordinamento aveva prodotto la scissione della originaria scuola in radiologia, in due diverse scuole di specializzazione, segnatamente radiodiagnistica e radioterapia per le quali sono stati previsti a statuto rispettivamente n. 4 e n. 5 posti annui, conformemente a quanto riportato nel verbale del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 29 maggio 1997;

Considerato che il consiglio della scuola aveva indicato il numero degli ammissibili per anno di corso in 5 per la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e in 4 per la scuola di specializzazione in radioterapia, posti che, per mero errore materiale, sono stati invertiti nel verbale del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 29 maggio 1997;

Considerato che le risorse riferite alle strutture sono in realtà corrispondenti al numero dei posti a suo tempo indicati dal consiglio della scuola;

Considerato che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, nella seduta del 18 dicembre 1997, ha provveduto a rettificare l'errore materiale predetto chiedendo di riassegnare alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica n. 5 posti annui e alla scuola di specializzazione in radioterapia n. 4 posti annui e che tale variazione è stata approvata dai competenti organi accademici;

Considerato infine che con il decreto rettorale 31 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 veniva erroneamente modificato l'attuale art. 208 dello statuto dell'Università degli studi di Perugia omettendo il riferimento al decreto ministeriale 3 luglio 1996, già inserito con il decreto rettorale 27 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1997;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato è rettificato come appresso:

al titolo VIII «Norme comuni alle scuole di specializzazione» del settore medico viene inserito il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

all'art. 208 - Titolo VIII - facoltà di medicina e chirurgia - riferito alle scuole di specializzazione riordinate del settore medico viene inserito il decreto ministeriale 3 luglio 1996;

all'art. 216 (Ordinamento nazionale scuole) - Titolo VIII - facoltà di medicina e chirurgia - scuola di specializzazione del settore medico - il numero dei posti annui relativi alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica viene modificato in 5 per un numero complessivo di 20 ed il numero dei posti annui relativi alla scuola di specializzazione in radioterapia viene modificato in 4 per un numero complessivo di 16.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 giugno 1998

Il rettore: CALZONI

98A6044

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 1° giugno 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dellUniversità degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del 21 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 - serie generale - del 30 gennaio 1993, recante: «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio della facoltà in scienze statistiche, demografiche e attuariali»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo ateneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, con cui, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1994/96, che per l'Università di Parma prevede, tra l'altro, l'istituzione del diploma universitario in statistica e informatica per la gestione aziendale;

Rilevata quindi la necessità di accogliere la richiesta dei competenti organi accademici compresa nel citato piano di sviluppo dell'università per gli anni accademici 1994/96, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto di questo ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 33 del vigente statuto è integrato nel senso che la facoltà di economia rilascia anche il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione aziendale.

Dopo l'art. 67 e con conseguente slittamento della numerazione successiva vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Corso di diploma universitario
in statistica e informatica per la gestione aziendale

Art. 68. — È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Parma, in conformità a quanto previsto dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale.

Art. 69. — La durata del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale è di due anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 70. — Il diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a dodici annualità, nonché una prova di idoneità in lingua inglese ed il colloquio finale.

Art. 71. — Il piano di studi del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale comprende insegnamenti fondamentali ed altri insegnamenti. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi settori scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di diploma. La struttura didattica competente attiverà gli insegnamenti fondamentali scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

1 del settore K05B (informatica)

1 del settore P01A (economia politica)

1 del settore P02A (economia aziendale)

1 del settore P02B (economia e gstiione delle imprese)

2 del settore S01A (statistica)

1 del settore S02X (statistica economica)

2 del settore S04A (matematica per le applicazioni economiche).

Art. 72. — La struttura didattica competente garantisce che, oltre agli insegnamenti fondamentali di cui all'art. 71, siano attivati almeno altri 10 insegnamenti, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio ed indica gli eventuali indirizzi, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

Art. 73. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

Art. 74. — Nell'ordine degli insegnamenti del corso di diploma universitario in statistica ed informatica per la gestione aziendale dovranno essere osservate le propedeuticità stabilite da norme di carattere generale e/o da apposite delibere della struttura didattica competente.

Art. 75. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profiup e della prova di idoneità.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Parma, 1° giugno 1998

Il rettore: OCCHIOCUPO

98A6046

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 dell'8 aprile 1998), **coordinato con la legge di conversione 5 giugno 1998, n. 176** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1998), **recante: «Interventi urgenti in materia occupazionale», corredato delle relative note.**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi urgenti in materia occupazionale

1. Sono prorogati:

a) di ulteriori dodici mesi e nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità di cui all'articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo 1998 per effetto di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 1997, nella misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la proroga dei trattamenti di integrazione straordinaria salariale comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante;

b) di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data.

1-bis. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo* 2-ter *del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993.*

1-ter. *Il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la durata massima di tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999, anche in deroga al limite di durata previsto dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende industriali esercenti l'attività di escavazione e lavorazione del marmo, nei casi in cui le predette aziende sospendano o riducano l'attività industriale per l'intervento dei servizi preposti o per la necessità di adeguare i propri impianti e siti di estrazione alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1998.*

1-quater. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prevedere, con durata, criteri e limiti stabiliti con proprio decreto, che i trattamenti già previsti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuino ad essere erogati nei limiti finanziari preordinati allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

1-quinquies. *Dopo il comma 4 dell'articolo 9*-septies *del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è inserito il seguente:*

«4-bis. La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere, alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.».

2. All'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: «requisiti» è sostituita dalla seguente: «trattamenti»;

b) alla lettera *a)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata».

2-bis. *All'articolo 59, comma 3, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998»; dopo le parole: «disciplina previdenziale», sono inserite le seguenti: «e del trattamento di fine rapporto»; le parole: «comma 23» sono sostituite dalle seguenti: «commi 22 e 23»; e dopo le parole: «medesima legge», sono inserite le seguenti: «nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione».*

2-ter. *Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati dalle aziende delle regioni Abruzzo e Molise dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1996, e dovuti ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994, pubblicato nella* Gaz-

zetta Ufficiale n. *194 del 20 agosto 1994, è effettuato in 40 rate trimestrali di pari importo, e con la sola applicazione degli interessi di dilazione in misura pari al tasso di interesse legale, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione debbono farne richiesta agli uffici dell'INPS territorialmente competenti entro il secondo trimestre solare successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in corso il recupero rateizzato di cui alla presente disposizione, l'INPS è tenuto a rilasciare i certificati di regolarità contributiva, anche ai fini della partecipazione ai pubblici appalti, ove non sussistano pendenze contributive dovute ad altra causa.*

3. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa di lire 28 miliardi nel 1998.

3-bis. *Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili in corso presso l'INPS è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per il 1998. All'onere recato dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

4. Agli oneri recati dalle disposizioni del presente articolo, pari a lire 47.050 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente *«Fondo speciale»* del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 17.150 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 1.900 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole;

c) quanto a lire 28.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 (Disposizione urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale) così recita:

«21. L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per le domande presentate, con riferimento ad esso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel caso in cui, in luogo degli accordi di programma di reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero le parti sociali per la reindustrializzazione delle aree interessate. Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede, con proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può altresì concedere, anche in deroga alla normativa vigente, il trattamento straordinario di integrazione salariale, con decorrenza non successiva al 31 ottobre 1996 e per la durata massima di dodici mesi, a beneficio di unità produttive, diverse da quelle di cui al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra quelle di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia stipulato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in deroga all'art. 1, un progetto elaborato dall'agenzia per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori interessati. Per i periodi successivi alla concessione del trattamento, l'erogazione di quest'ultimo è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati in mobilità può essere prorogata, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di iscrizione nelle liste di mobilità, con il diritto dei lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui all'art. 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'art. 1, comma 3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali non hanno titolo a percepire l'indennità di mobilità, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa può riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli interventi di cui al presente comma si provvede nei limiti delle somme previste per tale finalità dall'art. 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n 451, nonché quanto a lire 30 miliardi a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 4».

— Il comma 8 dell'art. 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642 (Interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996) è il seguente:

«8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 (in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonché del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente».

— L'art. 2-*ter* del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460 (misure urgenti in materia di occupazione), così come modificato dall'art. 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), così recita:

«Art. 2-*ter* *(Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR)*. — 1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.

2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.

3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, così recita: «7. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contribuiti affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo».

— L'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 (norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini) è il seguente:

«Art. 1. — L'integrazione salariale prevista dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio».

— Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393 (interventi urgenti in materia di occupazione e di trattamenti di integrazione salariale nelle aree di crisi) sono i seguenti:

«Art. 1 *(Sostegno del reddito nelle aree di crisi)*. — 1. I trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 4, comma 21, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per ulteriori otto mesi, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento.

2. Ai lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 21, terzo periodo, della citata legge n. 608 del 1996, può essere concesso, per un periodo di otto mesi, in deroga a tutte le vigenti disposizioni, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria a decorrere dalla data, non successiva al 31 marzo 1998, di scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata legge n. 135 del 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale è ridotta del 10 per cento. A tal fine le aziende interessate inoltrano la relativa istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando alla medesima i nominativi dei lavoratori aventi i predetti requisiti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2, già licenziati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per otto mesi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Ai lavoratori di cui al comma 2, che non abbiano usufruito dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, per determinati periodi, in quanto non impegnati in lavori socialmente utili, ove il mancato impegno non sia imputabile alla loro volontà, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 4, comma 21, della citata legge n. 608 del 1996, e successive proroghe, è concesso, per detti periodi pregressi. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS del possesso dei requisiti richiesti e nei limiti delle risorse già previste a tal fine dal citato art. 4, comma 21, della legge n. 608 del 1996.

5. All'art. 4, comma 12, della citata legge n. 608 del 1996, le parole: «31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità,» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998 e nel limite massimo di 12 miliardi, ivi compresi gli oneri per la contribuzione figurativa,» e le parole: «un triennio» sono sostituite dalle seguenti: «il 28 febbraio 1999». Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua, con proprio decreto, tutti i lavoratori beneficiari delle disposizioni di cui al citato art. 4, comma 12, della legge n. 608 del 1996, come modificato dal presente comma, e fissa per essi i periodi di fruizione della relativa proroga della indennità di mobilità, nel rispetto della predetta autorizzazione di spesa di lire 12 miliardi. A tal fine, l'INPS comunica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

6. Le società incaricate dei programmi di reindustrializzazione procedono ad una valutazione analitica delle professionalità dei lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria o collocati in mobilità ai sensi del presente articolo e dovranno darne comunicazione alle regioni interessate ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, unitamente al monitoraggio delle professionalità richieste dalle iniziative in corso di promozione. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le regioni interessate, promuove una riunione per l'esame delle necessarie attività formative e dei percorsi e dei tempi di ricollocazione dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione nei confronti di un numero di soggetti fino ad un massimo di 3.500 unità; al relativo onere finanziario, valutato in lire 63 miliardi per l'anno 1997, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

«Art. 2 *(Sostegno del reddito ai lavoratori già dipendenti da aziende dichiarate fallite)*. — 1. Ai lavoratori dipendenti da aziende ammesse alla procedura di concordato preventivo e successivamente dichiarate fallite, collocati in mobilità dopo la fruizione di periodi di trattamento straordinario di integrazione salariale, concesso ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nuovamente attribuito il trattamento economico di mobilità per un periodo uguale al trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai sensi della citata legge n. 56 del 1994, qualora, precedentemente alla concessione del citato trattamento di integrazione salariale sia stata attivata apposita procedura di mobilità, a suo tempo revocata al fine di consentire ai lavoratori stessi la possibilità di fruire di periodi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi della citata legge n. 56 del 1994. A tal fine i lavoratori interessati presentano istanza, anche per il tramite delle organizzazioni sindacali, entro e non oltre venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, allegando la dichiarazione, resa sotto la loro responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti. La fruizione del beneficio concesso ai sensi del presente comma è subordinata alla verifica da parte dell'INPS dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1 è posto a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo complessivo di L. 2.500.000.000 per l'anno 1997.

3. In caso di rilancio produttivo, previsto in accordi sindacali stipulati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o le regioni, a chiusura di vertenze di elevata rilevanza sociale, affrontate presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di aziende rilevate da fallimenti, che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 31 luglio 1996, ai lavoratori destinati ad essere riassorbiti nella ripresa dell'attività produttiva, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è concessa una proroga dell'indennità di mobilità sino alla riassunzione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. A favore di detti lavoratori la regione organizza gli opportuni interventi formativi. Ai fini del presente comma la direzione regionale del lavoro invia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la lista nominativa dei lavoratori interessati.

4. L'onere derivante dall'attuazione del comma 3 è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, della citata legge n. 236 del 1993, nel limite massimo di lire 6 miliardi per l'anno 1997».

«Art. 3. *(Lavoratori licenziati base NATO).* — 1. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997, nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Comunità atlantica o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte e che siano o siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è approvata la lista nominativa dei lavoratori aventi i prescritti requisiti e sono ad essi concessi i benefici della citata legge 9 marzo 1971, n. 98»

— L'art. 63 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) così recita:

«Art. 63 *(Abrogazioni - Norma di sanatoria).* — 1. Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375 e 13 novembre 1997, n. 393».

— L'art. 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 9-*septies (Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).* — 1. Per favorire la diffusione di forme di lavoro autonomo, la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a., costituita ai sensi dei decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio di attività autonome realizzate da inoccupati e disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari.

2. I proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti, della durata di quattro mesi, durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilità dell'idea progettuale e vengono trasferite ai proponenti le principali conoscenze in materia di gestione. La struttura e l'impostazione delle attività formative sono ispirate ai criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del Fondo sociale europeo.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con proprio decreto criteri e modalità di concessione delle agevolazioni.

4. Per le finalità di cui al comma 1 la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. concede ai soggetti, la cui proposta sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico, le seguenti agevolazioni:

a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per l'acquisto, documentato, di attrezzature;

b) fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio speciale;

c) fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio sostenute nel primo anno di attività;

d) l'affiancamento di un *tutor* specializzato.

4-bis. *La Società per l'imprenditoria giovanile S.p.a. è autorizzata a provvedere alla stipula del contratto di finanziamento, all'erogazione di una anticipazione pari al 30 per cento del totale degli investimenti ammessi.*

5. Per l'attuazione del presente articolo la Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.a. stipula apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi coofinanziati dall'Unione europea.

7. I titolari delle indennità di mobilità ammessi al corso possono cumulare le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

— L'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196), così come modificato dal presente decreto, risulta essere il seguente:

«Art. 12 *(Disciplina transitoria).* — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'art. 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori.

4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei *trattamenti* pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:

a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della contribuzione *ovvero all'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità maturata;*

b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità di cui all'art. 9-*septies* del citato decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;

c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato.

6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, potrà avvenire anche in deroga alle procedure di evidenza pubblica.

7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9.

8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 5».

— Il comma 3 dell'art. 59 della legge n. 449/1997, così come ora modificato, risulta essere il seguente:

«3. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento *pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto* legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990; la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonché in conformità all'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'art. 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purché siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'art. 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi dei presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonché dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi *dalla data di entrata in vigore della presente legge*, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata *dalla data di entrata in vigore della presente legge* trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il *31 dicembre 1998* il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale *e del trattamento di fine rapporto* del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi e criteri direttivi indicati nell'art. 2, *commi 22 e 23*, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalita di cui all'art. 3, comma 22, della medesima legge, *nel rispetto degli equilibri di bilancio della relativa gestione*. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma».

— Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 recante: «Nuovo regime degli sgravi degli oneri sociali nei territori del Mezzogiorno» è il seguente:

«Visto l'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui, da ultimo, l'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha regolato la fruizione degli sgravi contributivi sino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1994;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), adottata ai sensi dell'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, che indica i settori delle aziende industriali che possono usufruire dello sgravio totale dei contributi;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21, che affida la definizione e l'attribuzione, nei limiti dei fondi disponibili e tenendo conto degli indirizzi dell'unione europea, degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Viste le decisioni della Commissione del 2 marzo 1988, 888/318/CEE, nonché le comunicazioni della Commissione in materia di aiuti di Stato 94/C99/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C99/3 dell'8 aprile 1994 e n. D/08135 del 3 agosto 1994, affermative del principio che gli aiuti al funzionamento, tra i quali rientrano le misure di riduzione selettiva degli oneri sociali, a causa dei loro effetti distorsivi sugli scambi: non possono essere considerati come compatibili con il mercato comune europeo se non in via del tutto eccezionale per le sole regioni più svantaggiate che di conseguenza la loro compatibilità è subordinata ad un certo numero di condizioni restrittive rapportate alla intensità e durata degli aiuti e alle condizioni socio-economiche ed occupazionali degli ambiti di applicazione secondo parametri specificatamente individuati dalla Commissione medesima; che pertanto gli sgravi possono essere concessi secondo criteri di degressività ed uniformità, fino all'anno 1997 per le regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Visto il citato art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, che nel confermare la previsione di cui all'art. 2 della citata legge n. 21/1994, ha definito gli stanziamenti entro i quali vanno contenuti gli sgravi medesimi, rispettivamente fissati in lire 6.000 miliardi, 5.000 miliardi e 4.000 miliardi per gli anni 1994, 1995 e 1996.

Tenuto conto dei sopracitati indirizzi dell'Unione europea e considerate le risorse finanziarie per gli anni 1994-1995-1996.

Decreta:

Art. 1. — A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° luglio 1994 è stabiltio uno sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese

già beneficiarie dello sgravio generale previsto dall'art. 19 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.

Tale sgravio va calcolato sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti corrisposte ai dipendenti al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge. Esso è riconosciuto per le attività svolte nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e limitatamente alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti che effettivamente lavorano nei predetti territori per i periodi di paga afferenti ai seguenti periodi e secondo le seguenti misure:

14,60 per cento dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994;

14 per cento dal 1° dicembre 1994 al 30 novembre 1995;

10,60 per cento dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996.

Nelle regioni Abruzzo e Molise il predetto sgravio è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° luglio 1994 al 30 novembre 1994 nella misura del 12 per cento».

Art. 2. — Per i nuovi assunti nei periodi di cui all'art. 1 ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre del relativo anno precedente, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'art. 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183, è riconosciuto, esclusivamente per le attività svolte nei territori indicati nel predetto art. 1, in misura totale dei contributi dovuti all'INPS a carico dei datori di lavoro, per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 3. — Continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni concernenti le modalità di applicazione dello sgravio di cui agli articoli precedenti, come stabilite dall'art. 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana».

Art. 1-*bis*.

Disciplina di contratti di cui ai decreti-legge n. 24 del 1986 e n. 409 del 1984

1. *Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune e la provincia di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità allo scopo di garantire sbocchi occupazionali nel settore pubblico ed in quello privato.*

Riferimenti normativi:

— Il decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24 (interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patriomonio artistico e monumentale della città di Palermo) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986. La relativa legge di conversione 9 aprile 1986, n. 96, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 12 aprile 1986.

— Il decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409 (finanziamento di progetti per servizi socialmente utili nell'area napoletana e proroga degli interventi in favore dei dipendenti da imprese di navigazione assoggettate ad amministrazione straordinaria) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 2 agosto 1984. La relativa legge di conversione 28 settembre 1984, n. 618, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 1° ottobre 1984.

Art. 1-*ter*.

Modifica alla legge n. 449 del 1997

1. *All'articolo 59, comma 7, lettera* c), *della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «per il numero dei lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima», sono inserite le seguenti: «, anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,».*

Riferimenti normativi:

— Il comma 7 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come ora modificato, è il seguente:

«7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

a) dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

b) dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

c) dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni per effetto di accordi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima *anche considerando complessivamente i numeri indicati nelle domande presentate dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo,* e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonché dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base alle disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime».

Art. 1-*quater*.

Modifica alla legge n. 196 del 1997

1. *Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente:*

«3. L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa».

2. *All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Riferimenti normativi:

— L'art. 24 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), così come ora modificato, è il seguente:

«Art. 24 *(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)*. — 1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In deroga alla disposizione di cui all'art. 40, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.

3. *L'iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, non determina la perdita dello stato di socio della cooperativa.*

4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'art. 3 del citato decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa procedura di mobilità, estesa dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 del soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.

6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative».

Art. 1-*quinquies*.

Misure a favore di lavoratori di aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche.

1. *Ai lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, nell'ambito della disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43 miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima normativa, il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, si veda in nota all'art. 1.

Art. 1-*sexies*.

Compiti del comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge n. 41 del 1986

1. *Nell'attesa dell'adozione di un provvedimento di riforma degli ammortizzatori sociali ed allo scopo di semplificare le procedure istruttorie per la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, il comitato tecnico di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esprimerà il proprio parere esclusivamente su programmi di ristrutturazione, conversione e riorganizzazione produttiva riguardanti aziende con più di mille dipendenti, situate in unità produttive collocate in due o più regioni.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 19 della legge 28 febbaio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), è il seguente:

«Art. 19. — 1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di Tesoreria, al netto di lire 19.000 miliardi di erogazioni a titolo di regolazioni debitorie pregresse, è fissato per l'anno 1986 in lire 32.000 miliardi.

2. Ai fini dell'avvio del risanamento finanziario della cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il disavanzo patrimoniale risultate al 31 dicembre 1985 è posto a carico dello Stato nel limite di lire 19.000 miliardi, a titolo di regolazione debitoria pregressa.

3. In attesa della nuova disciplina concernente la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione.

5. I provvedimenti del CIPI in materia di integrazione salariale sono adottati sulla base di una istruttoria tecnica selettiva effettuata da un apposito comitato la cui composizione e le cui modalità di funzionamento saranno successivamente determinate con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.

6. Le anticipazioni di Tesoreria di cui al comma 1 sono autorizzate senza oneri di interessi.

7. Le somme corrisposte a titolo di pagamenti di bilancio diminuiscono, per il corrispondente importo, il livello delle anticipazioni di Tesoreria già erogate nel corso dell'esercizio.

8. A decorrere dall'anno 1986 cessano di maturare gli interessi sulle anticipazioni concesse all'INPS dalla Tesoreria dello Stato ai sensi del penultimo comma dell'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, di cui al debito consolidato alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 1-*septies.*

Disposizioni in materia di mobilità

1. *Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, si applicano, nel limite di mille unità, a favore delle aziende ubicate nei territori interessati alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 21, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per i lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999. I lavoratori di cui al presente comma sono collocati in pensionamento al raggiungimento dei requisiti di accesso e di decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria, sono posti a carico delle imprese. Le imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 settembre 1998.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229 (Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità), è il seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione, nel limite massimo di 3.500 unità e con riferimento alle unità produttive ubicate sull'intero territorio nazionale, nei confronti dei lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998. Il predetto termine è fissato al 31 dicembre 1999 per le sole imprese interessate ai contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulati entro il 15 ottobre 1997».

— Per il testo del comma 21 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 190 del 16 agosto 1995.

— La legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) è pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale- n. 302 del 30 dicembre 1997.

Art. 1-*octies.*

Misure a favore di dipendenti dei centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale

1. *Ai lavoratori dipendenti da centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale, licenziati nel periodo dal 13 marzo 1998 al 30 giugno 1998, ed iscritti nelle liste di mobilità, possono essere concessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per un periodo non eccedente i 12 mesi e per un massimo di 160 unità e dalla data del licenziamento, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni nonché gli assegni familiari ove spettanti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per i lavoratori dipendenti dai predetti centri già lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore lavorate nell'ultimo mese di attività.*

2. *I centri di accoglienza per anziani e di riabilitazione psicosociale di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1.*

Riferimenti normativi:

— Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 1

Art. 1-*nonies.*

Proroga di trattamenti di mobilità

1. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere i trattamenti previsti dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 12 dell'art. 4 del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, così recita:

«12. Ai lavoratori titolari di indennità di mobilità, con scadenza entro il 31 dicembre 1996 e nel limite massimo di 200 unità, da aziende ubicate in zone interessate da accordi di programma già stipulati ai sensi dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, ed operanti alla data di approvazione dell'accordo stesso, il trattamento di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogato fino alla realizzazione dei progetti previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 della citata legge n. 223 del 1991».

— Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge numero 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, si veda in nota all'art. 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A5977

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 24 giugno 1998 è revocato il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998 nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Corinaldesi Emanuela alla sede di Maiolati Spontini (Ancona).

98A6050

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 luglio 1998

Dollaro USA	1802,22
ECU	1950,36
Marco tedesco	985,63
Franco francese	294,00
Lira sterlina	2937,98
Fiorino olandese	874,37
Franco belga	47,798
Peseta spagnola	11,617
Corona danese	258,66
Lira irlandese	2479,85
Dracma greca	5,907
Escudo portoghese	9,634
Dollaro canadese	1222,59
Yen giapponese	12,845
Franco svizzero	1167,24
Scellino austriaco	140,10
Corona norvegese	232,19
Corona svedese	222,63
Marco finlandese	324,17
Dollaro australiano	1107,82

98A6163

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di alcuni presidi medico chirurgici

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione dei sottoelencati presidi medico chirurgici.

Decreto n. 805/R.P.81/D23 del 17 giugno 1998

NAPISAN - registrazione n. 7.611.

NUOVO NAPISAN - registrazione n. 12.100.

MILTON CRISTALLI - registrazione n. 8.008.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Procter & Gamble S.p.a., titolare della registrazione.

98A6053

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimono dello Stato di immobili nei comuni di Sommariva Bosco e Lonato

Con decreto interministeriale n. 752 in data 1° giugno 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Sommariva Bosco (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 1, foglio n. 34, mappali numeri 272 - 395, ed alla partita n. 4840, foglio n. 34, mappali numeri 271 - 273 - 276 - 278 e 333, del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 15.015.

Con decreto interministeriale n. 753 in data 3 giugno 1998 è stato disposto passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito, a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Ex Poligono T.S.N.», sito nel comune di Lonato (Brescia), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 5430, foglio n. 32 mappale n. 12 ed alla partita n. 1, foglio n. 32, mappali numeri 10 - 11, del N.C.T. ed alla partita n. 217, foglio n. 18, mappali numeri 3457 - 10477 sub 2 - 10477 sub 1, del N.C.E.U., per una superficie complessiva di mq 10.100.

98A6051

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «13° Abitare il tempo» che avrà luogo a Verona dal 9 ottobre 1998 al 12 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «100ª Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e salone delle attrezzature e attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 5 novembre 1998 all'8 novembre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «38° Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 10 ottobre 1998 al 18 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mostra internazionale di marmi, pietre e tecnologie» che avrà luogo a Verona dal 24 settembre 1998 al 28 settembre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «7° Job - Scuola, orientamento e formazione» che avrà luogo a Verona dal 26 novembre 1998 al 28 novembre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «6ª Grantour - Bus & Bus Business» che avrà luogo a Verona dal 27 ottobre 1998 al 30 ottobre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «ELF - European Logistic Forum» che avrà luogo a Genova dal 24 settembre 1998 al 26 settembre 1998.

Con decreto ministeriale del 17 giugno 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Seatrade - Mediterranean Cruise and Ferry Convention» che avrà luogo a Genova dal 15 settembre 1998 al 18 settembre 1998.

98A6052

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24505 del 19 maggio 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 3-*bis*, della legge 20 marzo 1998, n. 52, in favore di 79 lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. L.T.R. - OC Linea tranviaria rapida - opere civili, con sede in Napoli, già beneficiari della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 25, punto *c)*, della legge n. 608/1996, è autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1998 al 12 luglio 1998.

È autorizzato, altresì, l'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24507 del 19 maggio 1998 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Itersud, con sede in Bari e unità di Bari, per un massimo di 17 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 16 agosto 1998 al 15 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24508 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cogeco - Compagnia generali costruzioni, con sede in Roma e unità in Pescara per un massimo di 2 dipendenti e Roma per un massimo di 10 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1998 al 23 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 24 agosto 1998 al 23 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24509 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Braga di Braga Giorgio e C., con sede in Vinovo (Torino) e unità in Vinovo (Torino) per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 gennaio 1998 al 26 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24510 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova OR, con sede in Omegna (Verbania) e unità in Omegna (Novara) per un massimo di 8 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 dicembre 1997 al 10 giugno 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 giugno 1998 al 10 dicmebre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24511 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Serritalia, con sede in Ginestra (Potenza) e unità di Ginestra (Potenza) per un massimo di 44 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 settembre 1997 al 14 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24512 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dansilar, con sede in Milano e unità di Gattico e Veruno (Novara) per un massimo di 94 dipendenti, e Milano per un massimo di 13 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 febbraio 1998 al 16 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 agosto 1998 al 16 agosto 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24513 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prometa, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Avellino per un massimo di 35 dipendenti, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24514 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAM - Società agricola molisana, con sede in Monteverde di Boiano (Campobasso) e unità di Monteverde di Boiano (Campobasso) per un massimo di 239 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24515 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitec Campania, con sede in Montefredane (Avellino) e unità di Avellino per un massimo di 9 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 15 settembre 1998 al 14 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24516 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Simons di Simonelli Fausto & C., con sede in Roma e unità di Torino per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 29 luglio 1998 al 28 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24517 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spriral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina) per un massimo di 56 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 febbraio 1998 al 24 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 25 agosto 1998 al 24 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24518 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. St.A.T., con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinsasco (Torino) per un massimo di 12 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 gennaio 1998 al 7 luglio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 luglio 1998 al 7 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24519 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italiana manifatture, con sede in Colonnella (Teramo) e unità di Casalecchio di Reno (Bologna), per un massimo di 1 dipendente, Colonnella (Teramo) per un massimo di 74 dipendenti, La Spezia per un massimo di 1 dipendente, Lanciano (Chieti) per un massimo di 1 dipendente, Pavia per un massimo di 1 dipendente, Pistoia per un massimo di 1 dipendente, Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) per un massimo di 1 dipendente, Ravenna per un massimo di 1 dipendente, Roseto (Teramo) per un massimo di 2 dipendenti, S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24520 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Design proposte, con sede in Castelfranci (Avellino) e unità di Castelfranci (Avellino) per un massimo di 26 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 febbraio 1998 al 3 agosto 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 4 agosto 1998 al 3 febbraio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24521 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.C., con sede in Cazzago S. Martino (Brescia) e unità di Cazzago S. Martino (Brescia) per un massimo di 89 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L..

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 2 settembre 1998 al 1° marzo 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24522 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.P.A. Plast., con sede in Cazzago S. Martino (Brescia) e unità di Cazzago S. Martino (Brescia) per un massimo di 22 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 febbraio 1998 al 4 agosto 1998. Compresi i lavoratori in C.F.L..

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 agosto 1998 al 4 febbraio 1999. Compresi i lavoratori in C.F.L.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24523 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unità di Cremona per un massimo di 74 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 febbraio 1998 al 31 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24524 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilca, con sede in Cremona e unità di Cremona per un massimo di 74 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° febbbraio 1998 al 20 febbraio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 23708/2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24525 del 19 maggio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) per un massimo di 18 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° settembre 1997 al 28 febbraio 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 24526 del 19 maggio 1998, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo 21 ottobre 1996 al 20 ottobre 1997, della S.p.a. So.Farma. Morra, con sede in Roma e unità di Milano.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata al corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. So.Farma. Morra, con sede in Roma e unità di Milano, per il periodo dal 21 ottobre 1996 al 20 aprile 1997.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1996 con decorrenza 21 ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

98A5946

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio Acli comunali», in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto direttoriale 17 giugno 1998, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio Acli comunali», con sede in Roma, costituita il 25 novembre 1970, per rogito notaio dott. Paolo Cappello, ed è commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Romano Rosa.

98A6103

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1998, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1997	Giugno	105,7	1,4	5,4
	Luglio	105,7	1,6	5,3
	Agosto	105,7	1,5	5,0
	Settembre	105,9	1,4	4,9
	Ottobre	106,2	1,6	4,6
	Novembre	106,5	1,6	4,3
	Dicembre	106,5	1,5	4,1
	Media	*105,7*	*1,7*	*5,7*
1998	Gennaio	106,8	1,6	4,3
	Febbraio	107,1	1,8	4,3
	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3

98A6104

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di giugno 1998, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentosessantanovevirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque)

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1992 è risultato pari a 398,4 (trecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1993 è risultato pari a 415,2 (quattrocentoquindicivirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1994 è risultato pari a 430,7 (quattrocentotrentavirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1995 è risultato pari a 455,8 (quattrocentocinquantacinquevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1996 è risultato pari a 473,7 (quattrocentosettantatrevirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1997 è risultato pari a 480,5 (quattrocentottantavirgolacinque).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1997, agli effetti predetti, risulta pari a più 332,3 (trecentotrentaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978 l'indice del mese di giugno 1998 è risultato pari a 489,2 (quattrocentottantanovevirgoladue).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/1978, relativo al 1984, non si applica; pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1998, agli effetti predetti, risulta pari a più 340,1 (trecentoquarantavirgolauno).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1998 rispetto al giugno 1997 risulta pari a più 1,8 (unovirgolaotto).

La variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 1998 rispetto al giugno 1996 risulta pari a più 3,3 (trevirgolatre).

98A6105

COMUNE DI SILLANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I)

Il comune di Sillano (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. è confermata nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili soggetti ad imposta senza diversificazioni in relazione alla loro diversa tipologia;

2) relativamente all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si conferma la detrazione di L. 200.000 stabilita dal comma 2 dell'art. 8 decreto legislativo n. 504/1997, e successive modifiche;

3) considerare direttamente adibita ad abitazione principale, con le connesse agevolazioni, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La condizione di «ricovero permanente» dovrà essere adeguatamente documentata.

(Omissis).

98A6106

UNIVERSITÀ DI FERRARA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Ferrara è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare n. H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale - disciplina «Ingegneria sanitaria-ambientale».

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6054

UNIVERSITÀ DI URBINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regiodecreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di sociologia dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare

sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

M07C - Filosofia morale

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispeto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - corsi di laurea in scienze biologiche e scienze naturali, dell'Università degli studi di Urbino, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

E02A - Zoologia

precisando, nel contempo, che l'indicazione dello specifico insegnamento non costituisce un vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6107

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università degli studi di Sassari, è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

settore scientifico disciplinare G02A «Agronomia e coltivazioni erbacee» per la disciplina «Agronomia generale» - corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, sede di Nuoro.

Gli aspiranti al traferimento al posto anzidetto dovranno presentare le domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertata la disponibilità sul bilancio dell'ateneo.

98A6108

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **484.000**
- semestrale ... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **396.000**
- semestrale ... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **110.000**
- semestrale ... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **102.000**
- semestrale ... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **260.000**
- semestrale ... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **101.000**
- semestrale ... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **254.000**
- semestrale ... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.045.000**
- semestrale ... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **935.000**
- semestrale ... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

4ª SERIE SPECIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONCORSI ed ESAMI

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
CANONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1998

D.M. Tesoro 15 dicembre 1997 (G.U. n. 54 del 6 marzo 1998)

MODALITÀ

La pubblicazione delle inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie speciale "Concorsi ed esami" è prevista tra il 7° ed il 10° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio Inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza Verdi, 10 - Roma).

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA.

Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia del fascicolo "Concorsi ed esami" nel quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 115.000	L. 133.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.400	L. 44.400

N.B. — **NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all'utilizzo dell'intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).**

CANONI DI ABBONAMENTO (*)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 254.000	L. 508.000
Abbonamento semestrale	L. 138.000	L. 276.000

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 20%.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189